

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e
(20G00096)

(GU n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24)

Vigente al: 17-7-2020

Titolo I

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed
edilizia

Capo I

Semplificazioni in materia di contratti pubblici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 28,

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 1

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 29,

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18, modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 31,

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 35,

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 33, modificazioni, dalla legge 2 luglio 2020, n. 47,

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,

Ritenuta la straordinaria necessita' e un'accelerazione degli investimenti e delle iniziative di semplificazione delle procedure in materia di edilizia, operando senza pregiudizio per i

Ritenuta altresì la straordinaria necessita' di introdurre misure di semplificazione procedimentali, di diffusione dell'amministrazione digitale, di semplificazione in materia di responsabilità amministrative, nonché di adottare misure in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di energia al fine di fronteggiare le ricadute negative dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data di riunione del 6 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri per la pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2020, del Ministero per la pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2020, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle politiche di sviluppo economico, delle politiche agricole, forestali e rurali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'energia, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e

per il turismo, della salute, per l'innovazione, per la digitalizzazione, per gli affari regionali e per gli affari europei;

Emana
il seguente decreto-legge

Art. 1

Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici nel periodo emergenziale in relazione all'aggiornamento delle procedure pubbliche sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti nelle infrastrutture e dei servizi pubblici, in considerazione delle ricadute economiche negative a seguito del contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, si derogano agli articoli 36, comma 2, e 157, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione pubblica", si applicano le procedure di affidamento di cui agli articoli 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro procedimento equivalente sia adottato entro i termini previsti in tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia stata sospesa in attesa dell'effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dell'individuazione definitiva del contraente. I termini di cui alla lettera b) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aumentati di due mesi dalla data di adozione del provvedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui alla lettera b). Il mancato rispetto dei termini previsti in tale periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto o il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere imputati ai fini della responsabilità del responsabile dell'opera o del servizio per danno erariale e, qualora imputabili a

costituiscono causa di esclusione dell'operato e della risoluzione del contratto per inadempimento dichiarato dalla stazione appaltante e opera.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti all'affidamento delle attività di esecuzione di forniture, nonché dei servizi di ingegneria e dell'attività di progettazione, di importo inferiore a quello previsto all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture al di sotto dei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa convocazione di almeno cinque operatori economici, ove esistente il criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese, in base ad indagini di mercato o tramite inviti a presentare offerte da almeno cinque operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, per servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, ovvero di servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. L'avviso sui risultati della procedura deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli affidamenti diretti possono essere determinati anche da atto equivalente, che è quello descritto nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, scelgono, all'aggiudicazione dei relativi appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o il prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte sia superiore a cinque.

4. Per le modalità di affidamento di cui al comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie previste all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che non sono state richieste, che la stazione appaltante indica nella documentazione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso di richiesta della garanzia provvisoria, il relativo ammontare è pari a quello previsto dal medesimo articolo 93.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui al comma 1 del decreto-legge n. 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 18 del decreto-legge legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2

Procedure per l'incentivazione degli investimenti in relazione all'aggiudicazione dei contratti di

1. Al fine di incentivare gli investimenti delle infrastrutture e dei servizi pubblici, fronte alle ricadute economiche negative a seguito del contenimento e dell'emergenza sanitaria globale, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina del contratto di cui al presente articolo quando il contratto di cui al presente articolo è stato emanato o altro atto di avvio del procedimento adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, se la procedura sia sospesa per effetto di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione definitiva del contraente avviene entro il termine della data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, nel rispetto dei termini di cui al periodo di tempo intermedio di stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso possono essere attribuita la responsabilità del responsabile unico del procedimento erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, le cause di esclusione dell'operatore dalla procedura del contratto per inadempimento che viene sanzionata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, si procedono all'affidamento delle attività di servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50, mediante la procedura aperta di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e di cui agli articoli 123 e 124, per il settore di cui al presente articolo, con i termini ridotti di cui all'articolo

c) .

3. Per l'affidamento delle attività di servizi e forniture nonché dei servizi di inclusiva l'attività di progettazione, di opere superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i cui all'articolo 125, per i settori speciali nella misura strettamente necessaria quando, urgenza derivanti dagli effetti negativi della pandemia COVID-19 o dal periodo di sospensione determinato dalle misure di contenimento adottate in crisi, i termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie non possono essere rispettati.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori di attività scolastica, universitaria, sanitaria e infrastrutture per la sicurezza pubblica, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e idriche, ivi compresi gli interventi in esecuzione del programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2016-2020 e aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla transizione energetica, e per i contratti di appalto di cui all'articolo 125 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i quali, per quanto non espressamente disposto dall'articolo 125 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti, per l'affidamento di esecuzione di lavori, servizi e forniture di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, per l'esecuzione dei relativi contratti, operanti in esecuzione di legge diversa da quella prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, rispetto delle disposizioni del codice delle procedure di appalto, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, n. 159, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi in

dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo delle disposizioni in materia di subappalto.

5. Per ogni procedura di appalto e' nominato del procedimento che, con propria determinazione motivata, valida ed approva ciascuna fase del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti presente articolo sono pubblicati e aggiornati istituzionali, nella sezione «Amministrazione soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi del predetto decreto legislativo n. 33 sono pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso di cui all'articolo 162 del decreto legislativo è limitato ai casi di stretta necessità e motivazione.

Art. 3

Verifiche antimafia e protocolli

1. Al fine di potenziare e semplificare il sistema antimafia per corrispondere con efficacia e tempestività degli interventi di sostegno economico-produttivo conseguenti all'emergenza COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei casi di istanza di parte, che hanno ad oggetto l'accesso a servizi economici comunque denominati, erogazioni, c

finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio non sia immediatamente conseguente alla condanna di cui all'articolo 96 del decreto legislativo n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche sull'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si procede mediante consultazione informativa liberatoria provvisoria, immediata consultazione della Banca dati nazionale unica antimafia ed alle risultanze delle banche dati anche quando l'accertamento è eseguito per un caso non censito, a condizione che non emergano nei sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni previste dagli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'istituto provvisorio consente di stipulare, approvare e sottoscrivere contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando i termini e le finalità del rilascio della documentazione antimafia, entro trenta giorni.

3. Al fine di rafforzare l'effettività e l'efficacia degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede mediante consultazione della banca dati nazionale unica antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione di ulteriori interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora l'interrogazione pervenuta accerti la sussistenza di situazioni interdittive ai sensi del decreto legislativo

n.159, i soggetti di cui all'articolo 83, con decreto legislativo recedono dai contratti, f. del valore delle opere già eseguite e il sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei conseguite fermo restando quanto previsto dal 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 201 con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014

5. Con decreto del Ministro dell'inter quindici giorni dalla data di entrata in vigo possono essere individuate ulteriori misu relativamente alla competenza delle Prefettur della documentazione antimafia ed ai connessi

6. Per quanto non espressamente disciplinat applicano le disposizioni del decreto legisla n. 159.

7. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, 83 e' inserito il seguente:

"Art. 83-bis (Protocolli di legalita') 1. I puo' sottoscrivere protocolli, o altre intes per la prevenzione e il contrasto dei fe organizzata, anche allo scopo di estender ricorso alla documentazione antimafia di c protocolli di cui al presente articolo posso anche con imprese di rilevanza strategica pe nonche' con associazioni maggiormente rap nazionale di categorie produttive, economiche possono prevedere modalita' per il rilasci antimafia anche su richiesta di soggetti priv le soglie di valore al di sopra delle quali e degli obblighi previsti dai protocolli medesi prevedere l'applicabilita' delle previsioni

anche nei rapporti tra contraenti, pubblici nonche' tra aderenti alle associazioni contra-

2. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' l'implementazione dell'antimafia degli esecutori istituita dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono parte integrante dell'informazione antimafia.

3. Le stazioni appaltanti prevedono negli allegati alle lettere di invito che il mancato rispetto dei termini costituisce causa di esclusione dalla gara e dalla stipula del contratto.".

Art. 4

Conclusioni dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

1. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle seguenti: "deve avere luogo"; dopo le parole "concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le parole "e, se necessario, è giustificata dall'interesse pubblico all'esecuzione del contratto";

b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "e, se necessario, è giustificata dall'interesse pubblico all'esecuzione del contratto nel termine previsto con specifico riferimento all'interesse della collettività nazionale alla sollecita esecuzione del contratto valutata ai fini della responsabilità eraria del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione"

mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un contratto nel cui ambito non sia stata disposta o inibita l'esecuzione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno contratti di assicurazione della propria responsabilità derivante dalla conclusione del contratto e sospensione della sua esecuzione.".

2. In caso di impugnazione degli atti relativi all'affidamento di cui agli articoli 1 e 2, del decreto, qualora rientranti nell'ambito dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.

3. In caso di impugnazione degli atti relativi all'affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, del codice del processo amministrativo, applica l'articolo 125, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole "della sua definizione immediata nell'udienza di primo grado, ricorrono i presupposti," sono sostituite dalla parola "norma definito, anche in deroga al comma 1 dell'articolo 74, in esito all'udienza di primo grado dell'articolo 60, ove ne ricorrono i presupposti".

b) al comma 9, le parole "Il Tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'udienza di primo grado, pubblica il dispositivo nel termine di cui al comma 8, indicando anche le domande eventualmente accette" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice amministrativo, entro trenta giorni dall'udienza di primo grado, pubblica la stesura della motivazione e' particolarmente chiara e sintetica, pubblicando il dispositivo nel termine di cui al comma 8, indicando anche le domande eventualmente accette".

darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza dall'udienza."

Art. 5

Sospensione dell'esecuzione dell'opera

1. Fino al 31 luglio 2021, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti a opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, puo' avvenire, esclusivamente, per le cause necessarie al loro superamento, per le seguenti

a) cause previste da disposizioni di legge, in materia di leggi antimafia e delle misure di prevenzione, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o motivi di sicurezza coinvolti nella realizzazione delle opere, adottate per contrastare l'emergenza sanitaria;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, in materia di realizzazione a regola d'arte dell'opera, in presenza di situazioni di superamento delle quali non vi e' accordo;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione e' in ogni caso disposta con provvedimento del procedimento. Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), si provvede ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e d), su determinazione del collegio di periti, cui all'articolo 6, le stazioni appaltanti o il committente, previa proposta della stazione appaltante, deve intervenire, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione

della sospensione dei lavori, autorizzano nella prosecuzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di sospensione adottate, salvo incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

3. Nelle ipotesi previste dal comma 1, il collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla sospensione dei lavori ovvero della causa che adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una tecnica di legittima sospensione dei lavori e tra quelle di cui al comma 4, con cui propone le eventuali modifiche necessarie da apportare all'opera a regola d'arte. La stazione appaltante deve provvedere entro successivi cinque giorni.

4. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori sia sospesa per motivi ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'impresa o il caso di concordato con continuità aziendale o l'adozione di un provvedimento all'esercizio provvisorio dell'impresa, non essendo il soggetto designato, la stazione appaltante, il collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi economici sia comunque, anche in base al contratto, preferibile proseguire con il medesimo soggetto, in deroga alla procedura di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può adottare le seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta o avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, di altri enti o società pubbliche nell'ambito dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti ammessi alla originaria procedura di gara come ris

graduatoria, al fine di stipulare un l'affidamento del completamento dei lavori economicamente possibile e alle condizioni economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina straordinaria per lo svolgimento delle attività di completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i diritti contrattuali originariamente previsti, l'impegno è possibile e compatibilmente con la sua organizzazione dei lavori anche con i lavoratori dipendenti del cantiere privi di occupazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori dalle esigenze descritte al comma 1, nella misura di un periodo per un numero di giorni pari o superiore a quello previsto o stabilito per la realizzazione dei lavori pari ad almeno trenta giorni per ogni anno per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui all'articolo 1, le parti non possono invocare l'inadempimento di altri soggetti per sospendere l'esecuzione o la realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni o la tempestiva realizzazione dell'opera. In sede cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle conseguenze del provvedimento stesso per tutti i soggetti che possono essere lesi, nonché del preminente interesse del cantiere locale alla sollecita realizzazione dell'opera.

dell'accoglimento della domanda cautelare, il
irreparabilita' del pregiudizio per l'operat
interesse va comunque comparato con quello de
celere realizzazione dell'opera. In ogni caso
dell'appaltatore o la sua eventuale sott
concorsuale o di crisi non puo' essere ritenu
all'interesse alla realizzazione dell'opera p

Art. 6

Collegio consultivo tecn

1. Fino al 31 luglio 2021 per i lavori dire
delle opere pubbliche di importo pari o super
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 a
obbligatoria, presso ogni stazione appaltante
collegio consultivo tecnico, prima dell'av
comunque non oltre dieci giorni da tale data,
dall'articolo 5 e con funzioni di assis
risoluzione delle controversie o delle dis
natura suscettibili di insorgere nel cor
contratto stesso. Per i contratti la cui esec
alla data di entrata in vigore del presente
consultivo tecnico e' nominato entro il ter
decorrenti dalla medesima data.

2. Il collegio consultivo tecnico e' fo
stazione appaltante, da tre componenti, o cin
complessita' dell'opera e di eterogeneita'
richieste, dotati di esperienza e qualif
adeguata alla tipologia dell'opera, tra
giuristi ed economisti con comprovata esperie
appalti delle concessioni e degli investimen

relazione allo specifico oggetto del contratto. La conoscenza di metodi e strumenti elettrotecnici e modellazione per l'edilizia e le infrastrutture è il risultato effettivo del conseguimento di un dottorato di ricerca dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni di riferimento. I componenti del collegio sono nominati dalle parti di comune accordo, ovvero le parti scelgono ciascuna di esse nomini uno o due componenti per formare il quinto componente, con funzioni di presidente e vicepresidente componenti di nomina di parte. Nel caso in cui non si raggiunge un accordo sulla nomina del presidente entro il termine del comma 1, questo è designato entro i successivi sessanta giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Bolzano o dalle città metropolitane per l'interesse. Il collegio consultivo tecnico si costituisce al momento della designazione del terzo o quarto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio l'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o attraverso altro collegamento da remoto e può procedere alla convocazione delle parti per favorire, nella risoluzione delle dispute tecniche eventualmente insorte, la migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti in contraddittorio e l'esposizione in contraddittorio delle parti. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo viene valutata ai fini della responsabilità e costituisce danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, l'inadempimento degli obblighi contrattuali determinati dalle determinazioni del collegio consultivo tecnico.

della responsabilita' del soggetto agente per il dolo. Le determinazioni del collegio consu natura del lodo contrattuale previsto dal codice di procedura civile, salva divers espressamente manifestata in forma scritta da diversa previsione di legge, le determi consultivo tecnico sono adottate con att maggioranza dei componenti, entro il termi decorrenti dalla data della comunicazione succinta motivazione, che puo' essere in quindici giorni, sottoscritta dalla maggioran caso di particolari esigenze istruttorie le essere adottate entro venti giorni dalla comu. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui possono comunque nominare un collegio consult parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3 stabilire l'applicabilita' di tutte o parte d all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro procedimento, possono costituire un colle formato da tre componenti per risolvere pr giuridiche di ogni natura suscettibili di ins antecedente alla esecuzione del contratt determinazioni delle caratteristiche delle op e condizioni del bando o dell'invito, no possesso dei requisiti di partecipazione, dei di aggiudicazione. In tale caso due component stazione appaltante e il terzo componente e' delle infrastrutture e dei trasporti per nazionale, dalle regioni, dalle province auto o dalle citta' metropolitane per le opere di

l'eventuale necessita' di sostituzione di designati dalla stazione appaltante con uno o più funzioni di componente del collegio consultivo ai sensi del presente comma non sono incompatibili con la nomina a componente del collegio nominato ai sensi del comma 6. Il collegio consultivo tecnico e' istituito per l'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, in data anteriore alla stipula del contratto. Nelle ipotesi in cui ne e' obbligatoria la costituzione, il collegio puo' essere sciolto dal 31 luglio 2012 su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un congruo compenso a carico delle parti e proporzionato al numero, alla qualita' e alla tempestivita' delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o parere, il compenso e' di importo unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'adozione delle determinazioni e' prevista una decurtazione del compenso stabilita in base al primo periodo da un decimo del compenso per ogni giorno di ritardo. Il compenso e' liquidato dal collegio consultivo unitamente all'atto contenente le determinazioni e' pagato in un'unica soluzione di pari importo di acconto, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, articolo 1, comma 1, lettera a), un quarto. Non e' ammessa la nomina di consulenti esterni. I compensi dei membri del collegio sono compresi nel quadro economico dell'opera alla voce spese in conto.

8. Ogni componente del collegio consultivo non puo' ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e non puo' svolgere più di dieci incarichi ogni anno. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nu-

componenti di altri collegi per la durata d
dalla data di maturazione del ritardo. Il
nell'adozione anche di una sola determinazion
del collegio e, in tal caso, la stazione appa
determinazioni di propria competenza presci
collegio.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, converti
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Art. 7

Fondo per la prosecuzione delle op

1. Al fine di garantire la regolare e tempe
lavori diretti alla realizzazione delle opere
pari o superiore alle soglie di cui all'ar
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei casi
finanziari dovuti a sopravvenute esigenze mot
normativa vigente, ovvero per temporanee insu
finanziarie annuali, e' istituito nello st
Ministero delle infrastrutture e dei trasport
2020, il Fondo per la prosecuzione delle oper
non puo' finanziare nuove opere e l'accesso n
a esclusione del caso in cui la carenza delle
accelerazione della realizzazione delle
cronoprogramma aggiornato di cui al comma 3.

2. Per l'anno 2020 lo stanziamento del fond
ammonta a 30 milioni di euro. Per gli anni su
di legge di bilancio, e' iscritto sul Fondo u
al 5 per cento delle maggiori risorse stanzi
annualita' del bilancio, nel limite massimo d

per la realizzazione da parte delle Amministrazioni territoriali di nuove opere e infrastrutture di quelle già previste a legislazione vigente alimentato:

a) dalle risorse disponibili in bilancio e non anticipate a valere sul Fondo;

b) dalle somme corrispondenti ad eventuali residui passivi alla stazione appaltante per residui passivi mediante utilizzo di quota parte delle somme di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 196, con la legge di bilancio successiva alla del patrimonio dei predetti residui passivi.

3. Le stazioni appaltanti possono fare rifondere il Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento finanziario dell'opera, risulti, per l'esistenza del fabbisogno finanziario aggiuntivo non prelevato dalle risorse disponibili per la regolare esecuzione dei lavori.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono individuate le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di ripartizione delle risorse.

5. Con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare con cadenza trimestrale, su richiesta delle stazioni appaltanti, previa verifica da parte delle stazioni finanziatrici dell'aggiornamento del cronoprogramma dell'opera e dell'impossibilità di attivare le risorse, la flessibilità di bilancio ai sensi della normativa in materia sono assegnate le risorse per la rapida prosecuzione dei lavori.

limiti delle disponibilita' annuali del Fondo previsti dal decreto di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dal comma 1, pari a l'anno 2020, si provvede mediante corrispos: stanziamento del fondo speciale di conto capi del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito riserva e speciali» della missione «Fondi da di previsione del Ministero dell'economia e d 2020, allo scopo parzialmente utilizzando: qu euro l'accantonamento relativo al Ministero finanze; quanto a 0,7 milioni di euro l'acca Ministero del lavoro e delle politiche social di euro l'accantonamento relativo al Min dell'universita' e della ricerca; quanto a l'accantonamento relativo al Ministero dell' milioni di euro l'accantonamento relativo al delle attivita' culturali e del turismo; quan l'accantonamento relativo al Ministero della

7. Il Ministro dell'economia e delle fina: apportare con propri decreti le occorrenti anche nel conto dei residui.

Art. 8

Altre disposizioni urgen
in materia di contratti pub.

1. In relazione alle procedure pendenti di legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui band si indice una gara, sono gia' stati publicat in vigore del presente decreto, nonche', in c pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedu

data, siano già stati inviati gli inviti a p
preventivi, ma non siano scaduti i relativi t
per le procedure disciplinate dal medesi
avviate a decorrere dalla data di entrata i
decreto e fino alla data del 31 luglio 2021:

a) e' sempre autorizzata la consegna dei la
e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzi
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
n. 50 del 2016, fermo restando quanto previst
medesimo decreto legislativo;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere
dalla procedura, l'obbligo per l'operatore
alla visita dei luoghi, nonché alla consul
documenti di gara e relativi allegati ai sen
dell'articolo 79, comma 2, del decreto legisl
esclusivamente laddove detto adempiment
indispensabile in ragione della tipologia,
complessita' dell'appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, s
dei termini procedimentali per ragioni di
articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5
decreto legislativo n. 50 del 2016. N
provvedimento che dispone la riduzione dei te
dar conto delle ragioni di urgenza, che s
sussistenti;

d) le procedure di affidamento di lavori
possono essere avviate anche in mancanza di u
nei documenti di programmazione di cui all'ar
legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a
trenta giorni decorrenti dalla data di entrat
decreto si provveda ad un aggiornamento in co
dell'emergenza COVID-19.

2. In relazione alle procedure disciplinate n. 50 del 2016, per le quali sia scaduto entr termine per la presentazione delle offerte, l'fermo quanto previsto dall'articolo 103 del 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 2020, n. 27, provvedono all'adozione dell'eve aggiudicazione entro la data del 31 dicembre

3. In relazione agli accordi quadro di cu decreto legislativo n. 50 del 2016, efficaci vigore del presente decreto, le stazioni appa risorse disponibili a legislazione vigente e dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del la data del 31 dicembre 2020, all'aggiudicazi su tali accordi quadro ovvero all'esecuzione modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo

4. Con riferimento ai lavori in corso di es entrata in vigore del presente decreto:

a) il direttore dei lavori adotta, in rela effettuate alla medesima data e anche in clausole contrattuali, lo stato di avanzam quindici giorni dalla data di entrata in vigo Il certificato di pagamento viene emesso cont entro cinque giorni dall'adozione dello sta pagamento viene effettuato entro quindici gio certificato di cui al secondo periodo;

b) sono riconosciuti, a valere sulle somme stazione appaltante indicate nei quadri econo ove necessario, utilizzando anche le economie d'asta, i maggiori costi derivanti dall'integrazione, da parte del coordinatore di esecuzione, del piano di sicurezza e coord delle misure di contenimento di cui agli

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convert
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'artico
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modific
maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti on
del pagamento del primo stato di
all'approvazione dell'aggiornamento del pi
coordinamento recante la quantificazione degl

c) il rispetto delle misure di contenimento
1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'arti
n. 19 del 2020 nonche' dai relativi provve
impedisca, anche solo parzialmente, il re
lavori ovvero la regolare esecuzione dei serv
costituisce causa di forza maggiore, ai se
comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 20
di ultimare i lavori, i servizi o le
contrattualmente previsto, costituisce circ
all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato
della proroga di detto termine, ove richiesta
obblighi di comunicazione all'Autorita' nazio
sanzioni previste dal terzo e dal quarto
dell'articolo 107 del decreto legislativo n.

5. Al decreto legislativo n. 50 del 2016 so
modificazioni:

a) all'articolo 38:

1) al comma 1, secondo periodo, le p
attività', " sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, le parole
Conferenza Unificata, " sono sostituite dalle
la Conferenza unificata e sentita l'ANAC, ";

3) al comma 3:

3.1) sono premesse le seguenti parole: "Fat
dal comma 3-bis";

3.2) alla lettera a), le parole "programmaz

3.3) dopo il comma 3, e' inserito il seguen
di committenza e i soggetti aggregatori sono
ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b)
relative all'acquisizione di beni, servizi o
centrali di committenza, ovvero dai sogg
attività correlate all'ambito di cui al comm
essere effettuate direttamente dai soggetti p
le suddette aggiudicazioni purché qualificat
secondo i criteri individuati dal decret
Consiglio dei ministri di cui al comma 2.";

4) al comma 4, lettera a), dopo il numero
seguinte: "5-quater) disponibilita' di piatta
gestione di procedure di gara;"

5) al comma 4, lettera b), il numero 3 e' s

b) all'articolo 80, comma 4, il quinto peri
seguinti: "Un operatore economico puo'
partecipazione a una procedura d'appalto se l
a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare
ottemperato agli obblighi relativi al pagamen
o dei contributi previdenziali non definitiva
tale mancato pagamento costituisca una grav
rispettivamente del secondo o del quarto peri
non si applica quando l'operatore economico h
obblighi pagando o impegnandosi in modo v
imposte o i contributi previdenziali dov
interessi o multe, ovvero quando il debito tr
sia comunque integralmente estinto, purc
pagamento o l'impegno si siano perfezion
scadenza del termine per la presentazione del

c) all'articolo 83, dopo il comma 5 e'
«5-bis. In relazione al requisito di cui al

l'adeguatezza della copertura assicurativa sulla base della polizza assicurativa contro posseduta dall'operatore economico e in relazione alle polizze assicurative di import dell'appalto, le stazioni appaltanti possono sia corredata, a pena di esclusione, dell'impresa assicuratrice ad adeguare il assicurativa a quello dell'appalto, in caso d

d) all'articolo 183, comma 15:

1) al primo periodo, le parole "non present seguenti: "anche se presenti";

2) al nono periodo, le parole "e' inserito" seguenti: "qualora non sia gia' presente" e base della normativa vigente" sono aggiunt inserito in tali strumenti di programmazione"

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si app cui bandi o avvisi, con i quali si indice una successivamente alla data di entrata in vigor nonche', in caso di contratti senza pubblicaz alle procedure in cui, alla medesima data, inviati gli inviti a presentare le offerte o

7. All'articolo 1 del decreto-legge 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole "3 sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"

b) al comma 2, le parole "30 novembre 2020" seguenti: "30 novembre 2021";

c) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" seguenti: "31 dicembre 2021";

d) il comma 7 e' sostituito dal segu all'articolo 215, comma 3, del decreto legisl.

50, fino al 31 dicembre 2021, il Consiglio pubblici esprime il parere obbligatorio di medesimo articolo 215 esclusivamente sui pr tecnica ed economica di lavori pubblici di comunque finanziati per almeno il 50 per importo pari o superiore ai 100 milioni d pubblici di importo inferiore a 100 milioni milioni di euro, le competenze del Cons esercitate dai comitati tecnici ammin Provveditorati interregionali per le opere pu pubblici di importo inferiore a 50 milioni dall'acquisizione del parere di cui all'artic citato decreto legislativo n. 50 del 2016.".

8. Il Commissario straordinario per l'attua delle misure di contenimento e con epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo marzio 2020, n. 18, convertito, con modifica aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza emergenza, procede, nell'ambito dei poteri modalita' previste dalla suddetta norma distribuzione delle apparecchiature e dei dis: individuale, nonche' di ogni necessario bene gli arredi scolastici, utile a garantire l'or scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e emergenza nelle istituzioni scolastiche stata l'attuazione di quanto previsto dal primo limite delle risorse assegnate allo scopo con dei ministri a valere sul Fondo emergen all'articolo 44 del decreto legislativo 2 ge risorse sono versate sull'apposita contabilit. Commissario. A tale scopo, le procedure di af pubblici, necessarie per dare attuazione al :

essere avviate dal Commissario anche precedenti alla contabilità speciale delle suddette risorse.

9. Le procedure di affidamento dei contratti dare attuazione ai piani di riorganizzazione di quella territoriale per il contrasto possono essere avviate dal Commissario all'articolo 122 del decreto-legge n. precedentemente al trasferimento alla contabilità al Commissario straordinario degli importi ai vigenti disposizioni.

10. In ogni caso in cui per la selezione e stipulazione del contratto relativamente a forniture previsti o in qualunque modo di decreto, è richiesto di produrre documenti contributiva di cui al decreto del Ministero politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di autocertificare la regolarità contributiva o predetti documenti unici, non si applica dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge relative alla proroga oltre la data di validità dei documenti unici di regolarità tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

11. All'articolo 4 del decreto legislativo 208, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento, da emanarsi con decreto della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data della presente disposizione, su proposta del Ministro di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, che si pronuncia entro

dalla richiesta, e' definita la disciplina integrativa delle disposizioni concernenti all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e alle disposizioni del decreto legislativo 18 applicabili al presente decreto."

Art. 9

Misure di accelerazione degli interventi

1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: decreti del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari individuati gli interventi infrastrutturali di elevato grado di complessita' progettuale o di difficile esecuzione, da complete tecnico - amministrative ovvero che comportano un impatto sul tessuto socio - economico a livello locale, per la cui realizzazione o completamento la nomina di uno o piu' Commissari straordinari e' prevista dai medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari entro quindici giorni dalla richiesta; decorso il termine si prescinde dall'acquisizione del parere dei ministri successivi, da adottare con le medesime modalità entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' individuare, sulla base dei medesimi decreti, ulteriori interventi per i quali

Commissari straordinari. In relazione infrastrutturali di rilevanza esclusivamente decreti di cui al presente comma sono adottati loro individuazione, previa intesa con il Pre interessata. Gli interventi di cui al p identificati con i corrispondenti codici un relativi all'opera principale e agli interven

b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito l'esecuzione degli interventi, i Commissari essere abilitati ad assumere direttamente le appaltante e operano in deroga alle disposizioni di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 50, nonche' delle disposizioni del codice delle misure di prevenzione, di cui al settembre 2011, n. 159, e dei vincoli dall'appartenenza all'Unione europea, ivi in dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e materia di subappalto. Per l'esercizio del periodo, il Commissario straordinario provvede ordinanze.";

c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente l'apertura di apposite contabilita' speciali straordinari, nominati ai sensi del presente di funzionamento e di realizzazione degli svolgano le funzioni di stazione appaltante predispone e aggiorna, mediante apposito sistema Dipartimento della Ragioneria Generale dello dei pagamenti degli interventi in base al qu competenti, ciascuna per la parte di propria impegni pluriennali di spesa a valere sugli s bilancio riguardanti il trasferimento di ris

speciali. Conseguentemente, il Commissario, non impegnate in bilancio, può avviare le procedure contrattuali anche nelle more del trasferimento contabilità speciale. Gli impegni pluriennali annualmente rimodulati con la legge di bilancio e gli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti di finanza pubblica. Le risorse destinate agli interventi sono trasferite, previa deliberazione del Commissario, alle amministrazioni competenti in materia speciale sulla base degli stati di avanzamento comunicati al Commissario. I provvedimenti di esclusione di quelli di natura gestionale, straordinari sono sottoposti al controllo preventivo e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1, della legge 24 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. Al fine dello svolgimento della fase del controllo, l'ordine di spesa, motivazione espressa, dichiarare i provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Il monitoraggio degli interventi efficaci straordinari avviene sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "I provvedimenti straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i progetti approvati, il relativo quadro economico, lo stato dei lavori e il relativo stato di avanzamento del sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011, e, altresì, semestralmente eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati dal decreto legislativo n. 229 del 29 dicembre 2011, n. 229.";

realizzazione delle opere, anche ai fini definanziamento degli interventi. Le modalita comma 2, ad eccezione di quanto ivi previs relativi alla tutela di beni culturali e paes commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di a tecnica nell'ambito del quadro economico de anche agli interventi dei Commissari straord idrogeologico in attuazione del Piano naziona del rischio idrogeologico, il ripristino e la ambientale, di cui al decreto del Preside ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella G del 13 aprile 2019, e dei Commissari p interventi idrici di cui all'articolo 1, comm dicembre 2018, n. 145 e del Commissario u depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, dicembre 2016 n.243 convertito, con modifica febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma ottobre 2019 n.111, convertito, con modifica dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la interesse nazionale di cui all'articolo 252, 3 aprile 2006, n. 152.";

e) il comma 5 e' sostituito dal seguente decreti di cui al comma 1 sono, altresì, sta attivita' connesse alla realizzazione dell'op percentuale del quadro economico degli in eventualmente da destinare alle spese di compenso per i Commissari straordinari. I co ove previsti, sono stabiliti in misura n indicata all'articolo 15, comma 3, del decret n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l 111. Per il supporto tecnico e le att realizzazione dell'opera, i Commissari posson

o maggiori oneri per la finanza pubblica dell'amministrazione centrale o territoriale società controllate direttamente o indirettamente da Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale di cui al primo comma del presente articolo. I commissari straordinari possono nominare un sub-commissario a cui viene corrisposto un compenso del sub commissario da determinarsi a quella indicata all'articolo 15, comma 3 della legge 31 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico dell'intervento da realizzare, nell'ambito del quale, di cui al primo periodo."

2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge n.164, dopo le parole: "della legge 23 dicembre 2009, n. 196, convertita, con modificazioni, della legge 30 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico dell'intervento da realizzare, nell'ambito del quale, di cui al primo periodo" inserite le seguenti: "nonche' le stesse risorse finanziarie per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati a valere su risorse finanziarie regionali,".

3. Al fine di garantire l'uniformita' nelle procedure finalizzate alla realizzazione di opere infrastrutturali assicurando, al contempo, la certezza dei tempi di esecuzione, a decorrere dalla data della legge di conversione del presente decreto, i commissari nominati per la predetta finalita' sulla base della legge operano, fino all'ultimazione degli interventi, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n.32 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2010. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i commissari nominati ai sensi dell'articolo 25

2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 1988, n. 400, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, del decreto-legge 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, del decreto-legge 2020, n. 41, nonché i commissari straordinari per l'attuazione di interventi di ricostruzione calamitosi. Resta comunque fermo quanto previsto

Capo II

Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

Art. 10

Semplificazioni e altre misure in materia

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter seguente:

"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la ricostruzione di edifici, anche qualora le disposizioni di pertinenza non consentano la modifica dell'articolo

rispetto delle distanze minime tra gli edifici ricostruiti e' comunque consentita nell'osservanza delle norme legittimamente preesistenti. Gli incentivi riconosciuti per l'intervento possono essere ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle norme legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee di demolizione e ricostruzione, sono conosciute nell'ambito di piani urbanistici di recupero particolareggiati, di competenza comunale, fra gli strumenti di pianificazione urbanistica

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), primo periodo, le parole "e non comportino mutamenti urbanistici delle destinazioni d'uso implicanti incremento del volume" sono sostituite con "e non comportino mutamenti urbanistici delle destinazioni d'uso implicanti incremento del volume, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "interventi di manutenzione straordinaria e modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente necessarie per mantenere o acquisire l'aspetto architettonico dell'edificio, purché l'intervento sia conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e gli edifici oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 108 del 15 marzo 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 28 dicembre 2004, n. 42."

2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi di edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di ricostruzione di edifici esistenti con diverse destinazioni e caratteristiche planivolumetriche e volumetriche e innovazioni necessarie per l'adeguamento alla"

per l'applicazione della normativa su l'installazione di impianti tecnologici e energetico. L'intervento puo' prevedere all'espressamente previsti dalla legislazione vig urbanistici comunali, incrementi di volumetri interventi di rigenerazione urbana. ristrutturazione edilizia gli interventi v edifici, o parti di essi, eventualmente attraverso la loro ricostruzione, purché sia preesistente consistenza. Rimane fermo che, immobili sottoposti a tutela ai sensi del Cod del paesaggio di cui al decreto legislativo 2 nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee demolizione e ricostruzione e gli interventi crollati o demoliti costituiscono interven edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma caratteristiche planivolumetriche e tip preesistente e non siano previsti incrementi

c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e- seguente:

"e-bis) le opere stagionali e quelle dirett esigenze, contingenti e temporanee, purché immediatamente rimosse al cessare della te; comunque, entro un termine non superiore comprensivo dei tempi di allestimento e smo; previa comunicazione di avvio dei lavo comunale;";

d) all'articolo 9-bis:

1) la rubrica e' sostituita dalla seg amministrativa e stato legittimo degli immobi

2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente

"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o

e' quello stabilito dal titolo abilitativo di costruzione o da quello che ha disciplina edilizia che ha interessato l'intero immobile integrati con gli eventuali titoli successivi interventi parziali. Per gli immobili realizzati quale non era obbligatorio acquisire il titolo stato legittimo e' quello desumibile dalle di primo impianto ovvero da altri documenti riprese fotografiche, gli estratti cartografici d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, la provenienza. Le disposizioni di cui si applicano altresì nei casi in cui sussista un titolo abilitativo del quale, tuttavia, non si

e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione ad un organismo edilizio in tutto o in parte nei casi in cui comportino anche modifiche complessive degli edifici ovvero che, limitatamente a quelli compresi nelle zone omogenee A, comportino variazioni di destinazione d'uso, nonché gli interventi di modificazione della sagoma o della volumetria degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti al Codice dei beni culturali e del paesaggio legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";

f) all'articolo 14:

1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. La richiesta di permesso di costruire e' rilasciata anche per gli interventi di ristrutturazione deliberata dal Consiglio comunale che è pubblico, fermo restando, nel caso di interventi in quanto disposto dall'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 28 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dicembre 2011, n. 214.";

2) al comma 3, le parole "nonche'", nei 1-bis, le destinazioni d'uso" sono sostituite dalle parole "nonche' le destinazioni d'uso ammissibili";

g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, la parola "o" è sostituita da "o in deroga" con cambio di destinazione d'uso" seguenti: "o in deroga";

h) all'articolo 17, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di ristrutturazione, nonché di riqualificazione di immobili dismessi o in via di dismissione, il limite massimo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche. I comuni hanno la facoltà di deliberare un contributo di costruzione, fino alla concorrenza del limite di cui al comma 4-bis.";

i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Fermi restando gli effetti del presente articolo, lo sportello unico per l'edilizia telematica, entro quindici giorni dalla richiesta, rilascia un'attestazione circa il decorso dei termini di cui al comma 8, in assenza di richieste di integrazione documentale e di provvedimenti di diniego; al termine, comunica all'interessato che tali attestazioni sono disponibili presso lo sportello unico per l'edilizia telematica.";

l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), le parole "e dei componenti strutturali dell'edificio", sono inserite dopo la parola "struttura" e prima delle parole "prospetti";

m) all'articolo 23-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'immobile e' quella stabilita dalla documentazione di cui al comma 1-bis.";

n) all'articolo 24, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. La segnalazione certificata presentata, in assenza di lavori, per gli realizzati privi di agibilità che presentano con decreto del Ministro delle infrastrutture concerto con il Ministro della salute, con il le attività culturali e per il turismo e co pubblica amministrazione, da adottarsi, previ unificata di cui all'articolo 8 del decreto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data della presente disposizione.";

o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrog

p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguen

"Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1 dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, e di ogni altro parametro delle singole costituisce violazione edilizia se contenuto per cento delle misure previste nel titolo ab

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limiti non sottoposti a tutela ai sensi del decreto 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze di irregolarità geometriche e le modifiche alle di minima entità, nonché la diversa collo opere interne, eseguite durante i lavori per abilitativi edilizi, a condizione che non comprometta la disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichi l'immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi corso di precedenti interventi edilizi, non edilizie, sono dichiarate dal tecnico dell'attestazione dello stato legittimo di modulistica relativa a nuove istanze, comuni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione a

atti aventi per oggetto trasferimento o scioglimento della comunione, di diritti real

2. Nelle more dell'approvazione del decreto salute di cui all'articolo 20, comma 1- Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. cui al decreto del Ministro per la sanita' 5 sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio nel senso che i requisiti relativi all'altezz igienico sanitari dei locali di abitazione considerano riferiti agli immobili che siano della data di entrata in vigore del medesimo ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto 1968, n. 1444, o in zone a queste assim normativa regionale e ai piani urbanistici con presentazione e rilascio dei titoli abilitati qualificazione edilizia dei medesimi immobili certificata della loro agibilita', si fa rife legittimamente preesistenti.

3. Ciascun partecipante alla comunione realizzare a proprie spese ogni opera di cui legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decret n. 34, anche servendosi della cosa comune nel cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, periodi: "Le innovazioni di cui al pres considerate in alcun caso di carattere dell'articolo 1121, primo comma, del codice realizzazione resta fermo unicamente il divie possano recare pregiudizio alla stabilita' fabbricato, di cui al quarto comma dell'art civile.";

b) l'articolo 8 e' abrogato.

4. Per effetto della comunicazione del s volersi avvalere del presente comma, sono pro termini di inizio e di ultimazione dei lavori del decreto del Presidente della Repubblica 6 come indicati nei permessi di costruire formati fino al 31 dicembre 2020, purché i siano già decorsi al momento della comunicaz sempre che i titoli abilitativi non risult momento della comunicazione dell'interessato urbanistici approvati o adottati. La medesima segnalazioni certificate di inizio attività stesso termine ai sensi degli articoli 22 Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

5. Non e' subordinata alle autorizzazioni d 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 g posa in opera di elementi o strutture amovibili all'articolo 10, comma 4, lettera g), del eccezione per le pubbliche piazze, le vie o g adiacenti a siti archeologici o ad altri beni storico o artistico.

6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-le 189, convertito, con modificazioni, dalla leg 229, dopo le parole "titolo edilizio" sono ag sensi dell'articolo 20 del testo unico delle e regolamentari in materia edilizia di cui al della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovv edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del conformita' urbanistica e' attestata dal prof dall'Ufficio comunale tramite i titoli dell'edificio preesistente, l'assenza di proc

sanatoria in corso, l'inesistenza di vinco assoluta. Nei comuni indicati negli allegati interventi della ricostruzione di edifici prioritari lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di demolizione per pericolo di crollo, sono auto-limitati di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 101 del 28 giugno 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2019, n. 156."

7. All'articolo 12 del decreto-legge 101 del 28 giugno 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle relative pertinenze dei soci assegnatari" sono sostituite dalle seguenti: "alle cooperative di abitazione indivisa, per mutui ipotecari erogati alle prime tre quote di pertinenza pari al prodotto tra l'importo del mutuo e il numero dei rispettivi soci, qualora gli assegnatari di immobili residenziali e relativi mutui ipotecari siano in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge";

b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-ter), sono aggiunte le seguenti:

"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo puo' essere concessa nella misura di:

1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi entro il 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari al 20 per cento dei soci;

2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificatisi entro il 31 gennaio 2020, riguardano un numero di assegnatari pari al 10 per cento dei soci;

valore superiore al 20 per cento e fino al 40

3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'a della legge 24 dicembre 2007, n. 244, verificati il 31 gennaio 2020, riguardano un numero di asse per cento dei soci;

a-quater) l'istanza di sospensione e' pre cooperativa mutuataria alla banca, attraverso entro 30 giorni dall'entrata in vigore del pr internet del Gestore del Fondo di cui all'art seguenti della legge 24 dicembre 2007, l'indicazione dei documenti probatori degli e richiesta di sospensione, previa delibera organi deliberativi, con le modalita' e dall'atto costitutivo, dallo statuto o da alt della medesima societa'. Con decreto del Mi delle finanze possono essere stabilite u attuazione delle disposizioni di cui al comma c) il comma 2-quater e' abrogato.

Art. 11

Accelerazione e semplificazione della ricost aree colpite da eventi sis

1. Le disposizioni del presente decreto rec agevolazioni procedurali o maggiori poteri c relative alla scelta del contraente o all'agg lavori, servizi e forniture, nonche' alle pr valutazioni ambientali o ai procedimenti ammi tipo, trovano applicazione, senza pregiudizi deroghe gia' previsti dalla legislazione commissariali, in corso alla data di entrata

decreto, finalizzate alla ricostruzione e a colpite da eventi sismici verificatisi sul te

2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal straordinario di cui all'articolo 2 del de 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allega medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, ordinanza gli interventi e le opere urg criticita', anche relativi alla ricostruzione comuni maggiormente colpiti, per i quali i po attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del dec 2016, sono esercitabili in deroga a ogni diversa da quella penale, fatto salvo il risp del codice delle leggi antimafia e delle misu cui al decreto legislativo 6 settembre disposizioni del Codice dei beni culturali e decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 inderogabili derivanti dall'appartenenza a inclusi quelli derivanti dalle direttive 20 L'elenco di tali interventi e opere e' comuni Consiglio dei ministri, che puo' imparti coordinamento e la realizzazione degli interv cui al presente comma, il Commissario strao fino a due sub-commissari, responsabili di u nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 1 189 del 2016, il soggetto attuatore competente delle ordinanze commissariali di cui al prese dei due sub-commissari e' determinato in m quella indicata all'articolo 15, comma 3, del 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, 2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la sp il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal

si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, triennale 2020-2022, nell'ambito del programma speciali» della missione «Fondi da ripara previsione del Ministero dell'economia e del 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l' al Ministero medesimo..

3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: il protocollo di intesa firmato il 21 Commissario straordinario del Governo per Ministero per i beni e le attivita' culturali presidente della Conferenza episcopale italiana competenza delle diocesi e degli enti e riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), d alla soglia comunitaria per singolo lavoro, previste per la ricostruzione privata sia p progettazione che per l'affidamento dei l disciplina degli interventi di urgenza di cui

Titolo II

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITA'

Capo I

Semplificazioni procedurali

Art. 12

Modifiche alla legge 7 agosto 19

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono

modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente "4-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblici i tempi effettivi di conclusione amministrativi di maggiore impatto per i cittadini comparandoli con i termini previsti dalla decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Ministro per la pubblica amministrazione, preunitaria di cui all'articolo 8 del decreto 1997, n. 281, sono definite modalita' e criteri tempi effettivi di conclusione dei procedimenti periodo.";

2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente "8-bis. Le determinazioni relative autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e comunque denominati, adottate dopo la scadenza agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17 comma 1, ovvero successivamente all'ultimo all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dei termini ivi previsti, sono inefficaci, previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano le condizioni.";

b) all'articolo 3-bis, le parole "in telematica" sono sostituite dalle seguenti "strumenti informatici e telematici";

c) all'articolo 5, comma 3, dopo "l'organizzativa competente" sono inserite le seguenti "e digitale";

d) all'articolo 8, comma 2:

1) alla lettera c), dopo le parole "l'u
seguenti: ", il domicilio digitale dell'ammin

2) la lettera d) e' sostituita dalla se
con le quali, attraverso il punto di acce
all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7
altre modalita' telematiche, e' possibile
atti, accedere al fascicolo informatico di cu
stesso decreto legislativo n. 82 del 2005
telematica i diritti previsti dalla presente

3) dopo la lettera d), e' inserita
l'ufficio dove e' possibile prendere visione
disponibili o accessibili con le modalita' di

e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo
sono sostituiti dai seguenti: "La comunicaz
periodo sospende i termini di conclusione
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dal
di cui al secondo periodo. Qualora gli ista
osservazioni, del loro eventuale mancato acco
del procedimento o l'autorita' competente son
nella motivazione del provvedimento finale di
ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori
delle osservazioni. In caso di annullame
provvedimento cosi' adottato, nell'esercit
potere l'amministrazione non puo' addurre per
ostativi gia' emergenti dall'istruttori
annullato.";

f) all'articolo 16, comma 2:

1) il primo periodo e' soppresso;

2) al secondo periodo la parola: "facol

g) all'articolo 17-bis:

1) alla rubrica, le parole "Silenzio as

dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'

2) al comma 1, dopo il primo periodo e'
"Esclusi i casi di cui al comma 3, qua:
provvedimenti normativi e amministrativi e' p
una o piu' amministrazioni pubbliche diverse
adottare l'atto, la proposta stessa e' trasme
dal ricevimento della richiesta da p
amministrazione.";

3) al comma 1, come modificato dalla pr
periodo, dopo le parole "dello schema d
inserite le seguenti: "lo stesso termine si
esigenze istruttorie siano rappresentat
proponente nei casi di cui al secondo periodo
ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non

4) al comma 2, dopo il primo periodo e'
"Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora
trasmessa nei termini di cui al comma
l'amministrazione competente puo' comunque pr
schema di provvedimento, corredato della rela
trasmesso all'amministrazione che avrebbe
proposta per acquisirne l'assenso ai sensi de

h) all'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da "Ent
"interessate" sono sostituite dalle seguenti:
le parole "di cui alla legge 4 gennaio 1968
modificazioni e integrazioni" sono sostituite
al decreto del Presidente della Repubblica 28

2) dopo il comma 3, e' inserito il
procedimenti avviati su istanza di parte,
l'erogazione di benefici economici comunque
prestazioni previdenziali e assistenziali,
sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agev

pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio
nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti
3, sostituiscono ogni tipo di documentazione
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto
codice delle leggi antimafia e delle misure del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

i) all'articolo 21-octies, comma 2, e'
seguinte periodo: "La disposizione di cui al
applica al provvedimento adottato in vi
10-bis.";

1) all'articolo 29, comma 2-bis, dopo
prefissato" sono inserite le seguenti: ",
effettivi di conclusione dei procedimenti".

2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni
statali provvedono a verificare e a rideterminare
termini di durata dei procedimenti di loro
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.

3. Gli enti locali possono gestire in forma
provinciale o metropolitana l'attuazione dell'
all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
città metropolitane definiscono nelle assemblee
province e nelle conferenze metropolitane a
organizzare lo svolgimento delle funzioni con
di controllo, connesse all'attuazione delle norme
della documentazione e dei procedimenti amministrativi

Art. 13

Accelerazione del procedimento in confidenzialità

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui è indetta una conferenza di servizi decisa dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 247, le amministrazioni procedenti di adottare lo strumento semplificato di cui all'articolo 14-bis della legge n. 247, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte in determinazioni di competenza entro il termine stabilito in giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, l'amministrazione procedente svolge, entro il termine stabilito dalla scadenza del termine per il rilascio dell'atto di competenza delle singole amministrazioni, con il supporto di una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, prende atto delle rispettive posizioni e procede all'adozione della determinazione motivata conclusiva. In mancanza di servizi verso la quale può essere proposta, le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 247 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati, non possono acquisito l'assenso senza condizioni del caso, se non abbiano partecipato alla riunione ovvero, se hanno partecipato, abbiano espresso la propria posizione, ovvero il proprio dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all'oggetto della conferenza.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ovvero in caso di convocazione della conferenza di servizi sul merito, tutti i termini sono ridotti di un terzo. Ulteriori atti di autorizzazione, di assenso o di dissenso denominati, eventualmente necessari in fase di attuazione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di

richiesta.

Art. 14

Disincentivi alla introduzione di nuovi

1. All'articolo 8 della legge 11 novembre 2005, comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per competenza statale, il costo derivante dall'istituzione di regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi, e quelli che costituiscono livelli minimi di regolazione europea, qualora non contestualmente accompagnata da riduzione stimata di oneri di pari valore, e' una deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, che necessita' della previa quantificazione delle conseguenze e dell'individuazione di un'idonea copertura finanziaria primaria. Per gli atti normativi di iniziativa del predetto costo e' inclusa nell'ambito di cui alla legge di regolamentazione di cui all'articolo 24 della legge 2005, n. 246.".

Art. 15

Agenda per la semplificazione, ricognizione e razionalizzazione dei procedimenti e modulistica stan-

1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2017" sono sostituite dall'

2020-2023" e le parole "condivise" sono sostituite dal programma di interventi di semplificazioni seguito dall'emanazione del decreto-legge 201 del 16 settembre 2019, n. 83, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2019, n. 104, e dal decreto-legge 105 del 28 giugno 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 agosto 2020, n. 78.

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore dello Stato, le Regioni e le autonomie locali, sia regionali che imprenditoriali, completano la ricognizione delle attività amministrative al fine di individuare:

a) le attività soggette ad autorizzazione per motivi imperativi di interesse generale e le condizioni e i regimi giuridici di cui agli articoli 19, 19-bis e 19-ter della legge 6 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di autorizzazione;

b) i provvedimenti autorizzatori, gli atti e le procedure incidenti sulla libertà di iniziativa economica e di impresa, indispensabili, fatti salvi quelli imposti dall'Unione europea e quelli posti a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti;

c) i procedimenti da semplificare;

d) le discipline e i tempi uniformi per i procedimenti;

e) i procedimenti per i quali l'autorizzazione è adottata in forma generale;

f) i livelli di regolazione superiori a quelli regionali per l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea;

1-ter. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Consiglio di ministri e al Ministero dell'Interno, alla Conferenza delle regioni e delle autonomie, all'Unione delle province italiane e all'Associazione nazionale dei comuni italiani.";

c) al comma 2, le parole "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

d) al comma 3, le parole "con riferimento"

all'avvio di attivita' produttive" sono soppr
e) al comma 4, le parole "per l'edili
attivita' produttive" sono soppresse.

2. All'articolo 16, comma 6, del decreto l.
2009 n. 178, le parole "per l'approvazione" s

3. All'attuazione delle disposizioni del
provvede con le risorse finanziarie, strument
a legislazione vigente.

Art. 16

Disposizioni per facilitare l'esercizio del
italiani all'estero nel referendum conferma
costituzionale, recante "Modifiche agli art
Costituzione in materia di riduzione del nu

1. Per il referendum confermativo
costituzionale, recante: «Modifiche agli arti
Costituzione in materia di riduzione del num
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Ge
ottobre 2019:

a) il termine di cui all'articolo 12, co
della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e' fis
martedi' antecedente la data stabilita per le

b) il Ministero degli affari esteri
internazionale puo' disporre che la spedizione
12, comma 7, secondo periodo, della legge 27
avvenga con valigia diplomatica non accompagn

c) il numero minimo e massimo di elettori
cui all'articolo 13, comma 1, della legge 27
e' stabilito rispettivamente in ottomila e no

d) l'onorario in favore dei componenti de

cui all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2000, n. 308, è stato aumentato del 50 per cento.

Capo II

Disposizioni in materia di enti locali e stato di emergenza

Art. 17

Stabilita' finanziaria degli enti locali

1. In considerazione della situazione straordinaria sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di cui all'articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emanato il 2 settembre 2020 qualora il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia stato anteriormente alla predetta data. Sono rimossi i termini per i quali il termine di novanta giorni e' stato fissato il 30 giugno 2020, per effetto del rinvio operato dall'articolo 107, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e delle sue modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 29, e dalla legge 28 giugno 2020, n. 47, fra il 30 giugno 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei casi di cui al comma 7 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 243-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2000, n. 267, e' applicato fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale non abbia adottato la data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 30 giugno 2021 il piano di riequilibrio riformulato o rimodulato non sia stato approvato a norma delle leggi vigenti in materia.

3. Il comma 7 dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' applicato fino al 30 giugno 2021, qualora l'ente locale non abbia adottato la data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 30 giugno 2021 il piano di riequilibrio riformulato o rimodulato non sia stato approvato a norma delle leggi vigenti in materia.

agosto 2000, n. 267, trova applicato all'accertamento da parte della competente Corte dei conti del grave e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, avendo quale riferimento il piano eventuale rimodulato, deliberato dall'ente locale in data 15 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli atti in corso, unitamente all'efficacia degli eventi adottati, sono sospesi fino all'approvazione della rimodulazione o riformulazione deliberata dal Consiglio comunale.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 850 e' abrogato;
- b) al comma 889, l'ultimo periodo e' soppresso.

Art. 18

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 31.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 31, e' abrogato.

Capo III

Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema

universitario e disposizioni concernenti il Corpo

nazionale dei

Vigili del fuoco

cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b)
e) all'articolo 22, comma 3, dopo il primo
il seguente: "I soggetti di cui al comma 1, per
rinnovare, assegni di durata inferiore a un anno
non inferiore a sei mesi, esclusivamente per
progetti di ricerca, la cui scadenza non
assegni di durata annuale.";

f) all'articolo 24, dopo il comma 5, e'
"5-bis. L'università, qualora abbia le risorse
propria programmazione, nei limiti del 10%
disponibili a legislazione vigente per
qualifica di professore associato, ha facoltà
primo anno del contratto di cui al comma 5,
l'inquadramento di cui al comma 5, previo
valutazione. In tali casi la valutazione
svolgimento di una prova didattica nel
scientifico disciplinare di appartenenza
contratto."

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 28
dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: "1
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
agosto 1988, n. 400, sentiti l'ANVUR, la Conferenza
università italiane e il Consiglio universitario
definite le modalità di accreditamento delle
istituire presso sedi universitarie già esistenti
gli obiettivi di semplificazione delle procedure
dell'efficienza delle università. Con il decreto
dell'università e della ricerca, da adottarsi
data del 15 aprile precedente all'avvio delle
prevista la concessione o il diniego dell'accredito
dalla data di entrata in vigore del regolamento
comma, i commi da 3 a 10 del presente articolo

3. Nelle Scuole superiori a ordinamento spe
rilasciato al termine dei corsi ordinari di d
corsi di secondo livello dell'ordinamento uni
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e'
di legge, al master di secondo livello di cui
9, del decreto del Ministro dell'istruzione,
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogn
esami finali dei corsi delle Scuole superiori
i candidati che abbiano conseguito la laurea
Le disposizioni di cui al presente comma
autorizzazione del Ministero dell'universita'
ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole supe
gli atenei, accreditati in conformita' a
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gen.

4. Il collegio dei revisori legali dei
universitarie di diritto privato di cui al
della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e' o
fondazione e svolge le funzioni previste dal
collegio sindacale. Le modalita' di nomina
competenza e il funzionamento del collegio so
statuti. Il collegio dei revisori legali e' c
e dai componenti titolari e supplenti. Il
dalla fondazione e individuato tra i soggetti
registro dei revisori legali e che hanno svol
anni, funzioni di revisore legale presso ist
Il collegio e' costituito dai componenti tito
di tre e massimo di cinque, e dai componenti
sufficiente a garantire l'ordinario funzi
Almeno due componenti titolari del collegi
fondazione, su designazione del Ministero
finanze e del Ministero dell'universita' e
individuati, prioritariamente, tra i dipe.

amministrazioni, e, in ogni caso, tra coloro
requisito di iscrizione nel registro dei revi
11 del decreto del Presidente della Repubblica
254, e' abrogato.

5. Ai fini del concorso di cui all'articolo
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell
decreto non sono riconoscibili e computabili
possesso di diploma di specializzazione, ne
titolari di contratto di specializzazione e a
medici delle strutture del Servizio sanita
strutture private con esso accreditate ovvero
di formazione specifica per medico di med
all'articolo 21 del decreto legislativo 17 ag

6. All'articolo 1, comma 245, della legge 2
il secondo periodo e' sostituito dal seguent
valutazione, istituita con decreto del Presid
ministri, e' composta da cinque membri
designati, uno ciascuno, dal Ministro de
ricerca, dal presidente del Consiglio
nazionale di valutazione del sistema universi
(ANVUR), dal presidente dell'European R
presidente dell'European Science Foundatio
designato dal presidente della Confer
dell'universita' (CRUI), d'intesa con il pre
dei presidenti degli enti pubblici di ricerca

Art. 20

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale

1. La tabella C allegata al decreto legisla

217, e' sostituita dalla tabella C di cui all decreto, la quale reca gli allegati n. rispettivamente disciplinanti, a far data dal gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 le tabellare, delle indennita' di rischio e me specificita' e della retribuzione di rischio fissa del personale del Corpo nazionale dei v

2. Gli effetti retributivi derivanti d tabella C di cui al comma 1, costituiscono mi sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto 2005, n. 217.

3. Per fronteggiare imprevedibili e indil servizio, connesse all'attivita' di soccorso ulteriori attivita' istituzionali del Corpo n fuoco nonche' al correlato addestramento op annua di ore di lavoro straordinario prevista legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modifi agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.

4. Al fine di potenziare l'efficacia dei svolti dal Corpo nazionale dei vigili d razionalizzare il quadro dei relativi istitut il fondo di amministrazione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.7 2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° g

5. Allo scopo di armonizzare il sistema del al personale che espleta funzioni specialisti dei vigili del fuoco con quello del personale le risorse di cui all'articolo 17-bis,

legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementati:

a) per il settore aeronavigante, di euro 2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2021;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2021;

c) per il settore nautico, ivi compreso il servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 e di euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

6. Per il riconoscimento dell'impegno di fronte le eccezionali e crescenti esigenze del servizio pubblico, al personale appartenente al ruolo di sottufficiali, al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, appartenente alle corrispondenti qualifiche di antincendio (AIB) a esaurimento e dei specialisti del Corpo nazionale dei vigili, nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto un assegno di importo pari a quello del personale che matura nell'anno di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 400.

7. In relazione alla specificità delle attività di responsabilità dirigenziali connesse alle attività di soccorso pubblico, al fine di incentivare l'efficienza dei correlati servizi, il fondo di risultato del livello non generale del Corpo nazionale dei vigili è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

8. Per le medesime finalita' di cui al comma retribuzione di rischio e posizione e di dirigente di livello generale del Corpo naz fuoco e' incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021 decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato di euro 2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022;

9. Per il potenziamento dell'efficacia dei compiti svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per la spesa connessa all'istituzione delle posizioni di lavoro agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 217.

10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi appartenenti ai ruoli tecnico-operativi dei vigili del fuoco con quello appartenente alle posizioni di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990 nelle nuove misure previste per l'indennita' di rischio nella relativa tabella C di cui al comma 1.

11. Per le medesime finalita' di cui al comma 10 di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le risorse, indicate nell'allegato B al presente decreto.

12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 217.

97, si interpreta nel senso che al personale sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio dal 1° dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2017, l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre 2017.

13. Nelle ipotesi in cui il personale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione delle tabelle, a titolo di assegni fissi e continuativi, scatti convenzionali, un trattamento economico godimento allo stesso titolo all'atto della sua assunzione, l'eccedenza è attribuita sotto forma di pensione da riassorbire con i successivi inquadramenti.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle tabelle, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 164,5 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno 2022, e degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 138 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a euro 5,8 milioni per l'anno 2020, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5,8 milioni di euro a decorrere dal 2022, corrispondente all'utilizzo delle risorse del fondo di riserva, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in stato di previsione del Ministero dell'interno, con i provvedimenti normativi, nel limite di spesa autorizzato, a decorrere dall'anno 2022, si provvede al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso nuove modalità assunzionali di cui all'articolo 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15. Gli effetti giuridici ed economici di cui all'articolo 138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, decorrono dal 1° gennaio 2020 ed ai fini dell'attuazione degli incrementi hanno effetto esclusivamente con

contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

Responsabilita'

Art. 21

Responsabilita' erariale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1999, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"1-bis. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, nei casi in cui la produzione del danno conseguente all'azione del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta, e' prevista la responsabilita' prevista dal primo periodo non attenuata, se il danno e' causato da omissione o inerzia del soggetto agente".

Art. 22

Controllo concomitante della Corte dei conti e della Corte dei conti sui programmi di interventi di sostegno e di rilancio dell'economia.

1. La Corte dei conti, anche a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, svolge i compiti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 14 gennaio 1999, in materia di controllo concomitante della Corte dei conti e della Corte dei conti sui programmi di interventi di sostegno e di rilancio dell'economia.

principali piani, programmi e progetti relativi al sostegno e di rilancio dell'economia e all'accertamento di gravi irregolarità gestionali e ingiustificati ritardi nell'erogazione di servizi. Vigenti procedure amministrative e contabili trasmesse all'amministrazione competente. Responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti del comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2002, n. 58. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti provvede all'individuazione degli uffici e delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura.

Art. 23

Modifiche all'articolo 323 del codice di procedura civile

1. All'articolo 323, primo comma, del codice di procedura civile, le norme di legge o di regolamento, "sono sostituite dalle seguenti specifiche regole di condotta espressamente previste in atti aventi forza di legge e dalle quali non è ammessa discrezionalità".

Titolo III

Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione

dell'amministrazione digitale

Capo I

Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione

Art. 24

Identità digitale, domicilio digitale e accesso

1. Al fine di semplificare e favorire l'accesso della pubblica amministrazione da parte di tutti, all'effettivo esercizio del diritto all'uso del domicilio digitale, il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 39, è modificato con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis:

1) al comma 01, le parole ", lettere a) dopo le parole "identità digitale" sono aggiunte anche attraverso il punto di accesso telematico "64-bis";

2) al comma 1-bis, il secondo periodo seguente "Nel caso in cui il domicilio eletto si procede alla cancellazione d'ufficio all'articolo 6-quater secondo le modalità guida.";

3) al comma 1-quater, dopo il primo periodo seguente: "Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto di decesso del titolare del domicilio digitale, in caso di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio digitale";

4) al comma 3-bis, il secondo periodo seguente: "Con lo stesso decreto sono determinate le modalità di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater del decreto di decesso del titolare del domicilio digitale, in caso di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio digitale";

quali ai predetti soggetti puo' essere reso d
digitale ovvero altre modalita' con le quali,
divario digitale, i documenti possono essere
consegnati a coloro che non hanno accesso ad

5) il comma 4-bis e' sostituito dal seg
data fissata nel decreto di cui al comma 3-bi
all'articolo 2, comma 2, possono predisporre
soggetti che non hanno un domicilio digital
domicilio digitale non attivo, non funzionant
come documenti informatici sottoscritti con f
firma elettronica qualificata, da conservare
inviare agli stessi, per posta ordinaria o ra
ricevimento, copia analogica di tali document
autografa sostituita a mezzo stampa pr
disposizioni di cui all'articolo 3 del
dicembre 1993, n. 39 ovvero un avviso con
modalita' con le quali i suddetti documenti s
e consegnati al destinatario.";

6) al comma 4-quinquies, il primo peri
seguente: "Fino all'adozione delle Linee guid
3-bis, comma 1-ter, e alla realizzazione
all'articolo 6-quater, e' possibile eleggere
cui all'articolo 47 del Codice civile anch
digitale diverso da quello di cui al comma 1-

b) all'articolo 6-bis:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, e
"Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i
professionisti diversi da quelli di cui al pr
elenchi o registri detenuti dalle pubbli
istituiti con legge dello Stato.";

2) al comma 5, dopo le parole "colle
aggiunte le seguenti: "nonche' le pubbliche a

c) all'articolo 6-quater:

1) alla rubrica, dopo le parole "delle :
inserite le seguenti: ", dei professionisti"
albi" sono inserite le seguenti ", elenchi o

2) al comma 1, al primo periodo, dopo l
fisiche" sono inserite le seguenti: ", dei
parole "in albi professionali o nel registr
sostituite dalle seguenti: "nell'indice di cu
al secondo periodo, le parole "dell'Indice"
seguinti "del presente Indice"; in fine, e'
periodo: "E' fatta salva la facolta' del prof
in albi, registri o elenchi professionali di
di eleggere presso il presente Indice u
professionale e un domicilio digitale persona

3) al comma 3, dopo le parole "domicili
le seguenti: "delle persone fisiche";

d) all'articolo 6-quinquies, comma 3, le
diverse dall'invio di comunicazioni aventi va
connesse al conseguimento di finalita' istitu
cui all'articolo 2, comma 2" sono sostituite
l'invio di comunicazioni commerciali, come de
comma 1, lettera f), del decreto legislativo

e) all'articolo 64:

1) al comma 2-ter, dopo le parole "per
inserite le seguenti: "il compimento di attiv

2) al comma 2-quater, al primo periodo,
tramite SPID" sono aggiunte le seguenti: ", n
di identita' elettronica";

3) al comma 2-quinquies, al primo perio
la gestione dell'identita' digitale dei propr
le seguenti: ", nonche' la facolta' di avv
identita' elettronica"; al secondo perio

"L'adesione al sistema SPID" sono aggiunte l'utilizzo della carta di identità elettronica

4) al comma 2-nonies, le parole "elettronica e" sono soppresse;

5) dopo il comma 2-decies, sono "2-undecies. I gestori dell'identità digitale iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto anche in via telematica.

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 313, verificata ai sensi del presente articolo, la sicurezza almeno significativo, attesta gli elementi dell'utente, ivi compresi i dati relativi alle autorizzazioni richieste dalla legge o dai regolamenti e fatti contenuti in albi, elenchi o registri comunque accertati da soggetti titolari di pubblici poteri secondo le modalità stabilite da AgID con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 313.

6) al comma 3-bis, dopo le parole "soggetti titolari di pubblici poteri", comma 2," sono inserite le seguenti "letture: sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2020, all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzati per l'identità digitale e la carta di identità elettronica dell'identità digitale dei cittadini che accedono on-line. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e' stabilita la data a decorrere dalla quale

all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizz
identita' digitali per consentire l'accesso
professionisti ai propri servizi on-line.";

f) all'articolo 64-bis:

1) al comma 1-bis, le parole "con il se
1" sono sostituite dalle seguenti: "con i ser
1-ter";

2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lett
i propri servizi in rete tramite applicazione
anche attraverso il punto di accesso telemati
articolo, salvo impedimenti di natura tecno
societa' di cui all'articolo 8, comma 2 del d
2018, n. 135, convertito, con modificazioni,
2019, n. 12.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2,
rendono fruibili tutti i loro servizi anche i
al fine di attuare il presente articolo, avvi
di trasformazione digitale entro il 28 febbra

1-quinquies. La violazione dell'articolo 64
disposizioni di cui al presente articolo
raggiungimento di uno specifico risultato e d
da parte dei dirigenti responsabili delle
comporta la riduzione, non inferiore al
retribuzione di risultato e del trattamento a
performance individuale dei dirigenti compete
attribuire premi o incentivi nell'ambito dell

g) all'articolo 65, comma 1:

1) alla lettera b), le parole "nonche'
altri strumenti di cui all'articolo 64, comma
ivi previsti" sono sostituite dalle parole: "
elettronica o la carta nazionale dei servizi;

2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente formate tramite il punto di accesso telemat mobili di cui all'articolo 64-bis;"

3) alla lettera c-bis), il primo periodo seguente: "ovvero se trasmesse dall'istante proprio domicilio digitale iscritto in uno all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovve domicilio digitale iscritto, da un indiri presso un servizio di posta elettronica cert elettronico di recapito certificato qualifica Regolamento eIDAS.", e il secondo periodo e' "In tale ultimo caso, di assenza di un domici la trasmissione costituisce elezione di domic per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-

2. All'articolo 65 del decreto legislativo 217, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 2, le parole "30 giugno 2020" seguenti: "28 febbraio 2021";

b) al comma 4, il secondo periodo e' sopp

c) il comma 5 e' abrogato.

3. L'articolo 36, comma 7, del decreto Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostit La carta di identita' puo' essere rinnove centottantesimo giorno precedente la scadenza rilasciate su supporto cartaceo e le carte di rilasciate in conformita' al decreto del M novembre 2007, recante "regole tecniche d elettronica", pubblicato nella Gazzetta Uffi italiana n. 261 del 9 novembre 2007, pos ancorche' in corso di validita', prima del precedente la scadenza."

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64

compatibili con la disciplina europea, assicurative adeguate rispetto all'attività Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione rispetto della disciplina europea, sono definiti in relazione alla specifica attività che i soggetti intendono svolgere.";

4) al comma 4, le parole "o di accreditati"

c) all'articolo 30, comma 1, le parole da "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "I fiduciari qualificati e i gestori di posta e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29 gestori dell'identità digitale e i conservatori informatici";

d) all'articolo 32-bis, al comma 1, le parole "accreditati" sono sostituite dalle seguenti: "accreditati come conservatori presso l'AgID" all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b)"; dopo aver inserito il seguente: "Le sanzioni erogate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, sono fissate nel minimo in euro 4.000,00 e nel massimo in euro 40.000,00.";

e) all'articolo 34, comma 1-bis, le parole "accreditati come conservatori presso l'AgID" sono sostituite dalle seguenti: "che possiedono i requisiti di cui all'articolo 71, nella Linea guida di cui all'articolo 71, relativi alla gestione e conservazione dei documenti informatici" e il seguente regolamento sui criteri per la fornitura dei documenti informatici emanato da l'AgID, all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti agli originali nonché la qualità e la sicurezza della conservazione.";

f) all'articolo 44, comma 1-ter, le paragrafi sostituite dalle seguenti: "In tutti i casi i obblighi di conservazione, anche a carico di sistema".

2. Fino all'adozione delle Linee guida e de comma 1, lettera e), in materia di conse informatici si applicano le disposizioni vige entrata in vigore del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" son "e i gestori dell'identita' digitale di cu medesimo decreto";

b) all'articolo 30-quater, comma 2, dopo aggiunto il seguente: "L'accesso a titolo anche ai gestori dell'identita' digitale di c decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 propedeutiche al rilascio delle credenziali d sistema SPID.".

Art. 26

Piattaforma per la notificazione digitale deg amministrazione

1. La piattaforma di cui all'articolo 1, co dicembre 2019, n. 160, e le sue modalita' disciplinate dalla presente disposizione.

2. Ai fini del presente articolo, si intend

a) «gestore della piattaforma», la societ 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 201

con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 20

b) «piattaforma», la piattaforma digitale utilizzata dalle amministrazioni per effettuare notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e

c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente all'esercizio di attività ad essi affidati, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, e del comma 5, lettera b), dello stesso decreto legislativo;

d) «destinatari», le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e ogni altro soggetto residente o aventi sede legale nel territorio nazionale o all'estero ove titolari di codice fiscale attribuito con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, nei quali le amministrazioni notificano atti, per mezzo di comunicazioni;

e) «delegati», le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, inclusi i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai quali sono conferiscono il potere di accedere alla piattaforma per consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti e comunicazioni notificati dalle amministrazioni;

f) «delega», l'atto con il quale i destinatari conferiscono ai delegati il potere di accedere, per loro conto, alla piattaforma;

g) «avviso di avvenuta ricezione», l'atto con il quale, attraverso la piattaforma, con il quale viene dato avviso di avvenuta ricezione all'ordine alle modalità di acquisizione del documento oggetto di notificazione;

h) «identificativo univoco della notifica

univoco attribuito dalla piattaforma a ogni richiesta dalle amministrazioni;

i) «avviso di mancato recapito», l'atto f. piattaforma con il quale viene dato avviso al alle ragioni della mancata consegna dell'avvi in formato elettronico e alle modalita' di ac informatico oggetto di notificazione.

3. Ai fini della notificazione di atti, p comunicazioni, in alternativa alle modali disposizioni di legge, anche in mat amministrazioni possono rendere disponibili piattaforma i corrispondenti documenti inform trasmissione, copia, duplicazione, riprod temporale dei documenti informatici re piattaforma avviene nel rispetto del decret 2005, n. 82, e delle Linee guida adottate in decreto legislativo. Eventualmente anche «tecnologie basate su registri distrib dall'articolo 8-ter del decreto-legge 14 d convertito, con modificazioni, dalla legge 11 il gestore della piattaforma assicura l'autel'immudificabilita', la leggibilita' e la rep informatici resi disponibili dalle amministra rende disponibili ai destinatari, ai quali a piattaforma, personalmente o a mezzo delegati consultazione e l'acquisizione dei documenti notificazione. Ciascuna amministrazione, disposizioni del decreto legislativo n. 82 de guida adottate in attuazione del medesim individua le modalita' per garantire l'attes agli originali analogici delle copie i provvedimenti, avvisi e comunicazioni

certificazione di processo nei casi in cui si è in grado di garantire la corrispondenza della copia dell'originale e della copia. Gli agenti e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettere 3) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 2000 e nominano i dipendenti delegati ad attestare l'originalità analogica delle copie informatiche di avvisi e comunicazioni. I dipendenti incaricati sono conformi a quanto previsto dal comma 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma è utilizzata anche per la trasmissione di atti, comunicazioni per i quali non è previsto l'originale al destinatario.

4. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, per ogni atto, per la comunicazione oggetto di notificazione dall'amministrazione, invia al destinatario, alla ricezione, con il quale comunica l'esistenza univoca della notificazione (IUN), nonché le modalità di acquisizione della notificazione.

5. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari all'indirizzo di posta elettronica certificata. Il formato elettronico di recapito certificato qualificato è

a) inserito in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di

b) eletto, ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di legge, come domicilio speciale per determinati atti o affari e' riferita la notificazione.

c) eletto per la ricezione delle notifiche amministrative effettuate tramite piattaforme previste dai decreti di cui al comma 15.

6. Se la casella di posta elettronica certificata di recapito certificato qualifica il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo almeno sette giorni dal primo invio. Se tale tentativo fallisce, il gestore della piattaforma provvede a notificare il destinatario attraverso il servizio elettronico di recapito certificato pervenuto oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non è valido o attivo, il gestore della piattaforma appositamente riservata, per ciascuna notificazione, l'avviso di mancato recapito di cui al comma 15, in modalità previste dal decreto di cui al comma 15, e inoltre da notizia al destinatario a mezzo di lettere o altri mezzi di comunicazione elettronica. Il gestore della piattaforma è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di cui al comma 15, a proprie spese, e a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nell'avviso di mancato recapito.

7. Ai destinatari diversi da quelli di cui al comma 15, l'avviso di mancato recapito è notificato senza ritardo a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma in modalità previste dalla legge 20 novembre 2018, n. 112, di attuazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 febbraio 2018, n. 18, che contiene l'indicazione delle modalità con cui accedere alla piattaforma e l'identificazione del destinatario (IUN) mediante il quale, con il decreto di cui al comma 15, il destinatario può ricevere in formato cartaceo gli atti oggetto di notifiche. Il gestore della piattaforma, ove abbiano comunicato un indirizzo di recapito certificato, un numero di telefono o un indirizzo digitale diverso da quelli di cui al comma 15, provvede a notificare il destinatario a mezzo di lettera o altri mezzi di comunicazione elettronica in modalità previste dal decreto di cui al comma 15, e a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nell'avviso di mancato recapito.

L'avviso di cortesia e' reso disponibile attraverso l'accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 2005, n. 82.

8. L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dei servizi ai cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero tramite il sistema di accesso elettronico (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 2005, n. 82. L'accesso all'area riservata, o al servizio di reperimento, la consultazione e l'acquisizione di dati informatici oggetto di notifica, e' assicurato attraverso l'accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 2005, n. 82. Con le modalita' previste dal decreto legislativo 15, i destinatari possono conferire appositamente i delegati alla piattaforma a uno o piu' delegati.

9. La notificazione si perfeziona:

a) per l'amministrazione, nella data di ricezione informatico e' reso disponibile sulla piattaforma;

b) per il destinatario:

1) il settimo giorno successivo al ricevimento dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico dalla ricevuta che il gestore della casella postale certificata o del servizio elettronico di accesso qualificato del destinatario trasmette al gestore, nei casi di casella postale saturata, non va considerato il quindicesimo giorno successivo alla data del mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso e' consegnato al destinatario dopo le ore 21, i giorni si computa a decorrere dal giorno successivo.

2) il decimo giorno successivo al ricevimento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione;

3) in ogni caso, se anteriore, ne

destinatario, o il suo delegato, ha accesso, al documento informatico oggetto di notificazione.

10. La messa a disposizione ai fini del documento informatico sulla piattaforma impedisce l'accesso dell'amministrazione e interrompe il termine correlato alla notificazione dell'atto, per la comunicazione.

11. Il gestore della piattaforma, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 15, forma e rende disponibile sulla piattaforma, alle amministrazioni e ai destinatari, i dati opponibili ai terzi relative:

a) alla data di messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;

b) all'indirizzo del destinatario e alla data di invio dell'avviso di avvenuta ricezione, ai sensi degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto del 27 marzo 2005, n. 82 o eletto ai sensi del comma 15;

c) alla data di invio e di consegna al destinatario del documento di avvenuta ricezione in formato elettronico, o alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito elettronico certificato o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, nei casi previsti dal comma 15;

d) alla data in cui il gestore della piattaforma rende disponibile l'avviso di mancato recapito del documento informatico di cui al comma 6;

e) alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;

f) al periodo di malfunzionamento della piattaforma, ai sensi del comma 13;

g) alla data di ripristino delle funzionalità della piattaforma, ai sensi del comma 13.

12. Il gestore della piattaforma rende a disposizione del destinatario, ai sensi del comma 15,

copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione degli atti relativi alla notificazione ai sensi del decreto legislativo 1982, n. 890, dei quali attesta la conformità.

13. Il malfunzionamento della piattaforma, con le modalità previste dal comma 15, lett. a), rende impossibile l'inoltro telematico, da parte del destinatario e delegato, l'accesso, il reperimento e l'acquisizione dei documenti informatici comporta:

a) la sospensione del termine di presentazione dell'amministrazione correlati agli atti, per le comunicazioni oggetto di notificazione, sino al ripristino del malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino della piattaforma;

b) la proroga del termine di decadenza facoltativa dell'amministrazione o del destinatario per gli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni o scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al ripristino successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino della funzionalità della piattaforma.

14. Le spese di notificazione degli atti, per le comunicazioni oggetto di notificazione tramittibili telematicamente, sono a carico del destinatario e sono destinate al fornitore del servizio universale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore del servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delegato per l'innovazione tecnologica e l'efficienza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di determinazione delle spese e i criteri di riparto.

15. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione e la digitalizzazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, di cui, in materia di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 31, e' adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 31, art. 82:

a) e' definita l'infrastruttura tecnologica e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento della piattaforma e' sviluppata applicando i criteri di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 nel rispetto della privacy, usabilita', completezza di informazione, chiarezza, affidabilita', semplicita' di consultazione, interoperabilita';

b) sono stabilite le regole tecniche e le procedure con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e i contenuti dei documenti da notificare telematicamente sulla piattaforma e i documenti da notificare;

c) sono stabilite le modalita' con le quali le amministrazioni attestano e certificano la qualita' della piattaforma, con valore vincente nei confronti dei terzi, la data e l'ora in cui i documenti sono depositati sulla piattaforma e ai destinatari attraverso la piattaforma, nonche' il destinatario risultante dagli elenchi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 35, alla data della notificazione;

d) sono individuati i casi di malfunzionamento della piattaforma e nonche' le modalita' con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il malfunzionamento al Garante per la protezione dei dati personali;

e) sono stabilite le modalita' di accesso

consultazione degli atti, provvedimenti, avvisi a parte dei destinatari e dei delegati, nonché quali il gestore della piattaforma attesta la destinazione o il delegato accedono, tramite oggetto di notificazione;

f) sono stabilite le modalità con le quali si eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma attraverso modelli semplificati, conferiscono la delega per l'accesso alla piattaforma, nonché l'accettazione e rinuncia delle deleghe;

g) sono stabiliti i tempi e le modalità con cui i documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;

h) sono stabilite le regole tecniche e le modalità con cui i destinatari indicano il recapito digitale a cui viene inviato l'avviso di cortesia di cui al comma 7;

i) sono individuate le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificata possono ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione;

l) sono disciplinate le modalità con cui vengono utilizzate le amministrazioni alla piattaforma.

16. Con atto del Capo della competente struttura del Consiglio dei ministri, ultimati i test e verificato il corretto funzionamento della piattaforma, e' decorrenza dal quale le amministrazioni utilizzano la piattaforma.

17. La notificazione a mezzo della piattaforma non si applica:

a) agli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario, misure di prevenzione, provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connesse;

b) agli atti della procedura di amministrazione disciplinata dal titolo II, capi II e IV, del regolamento di attuazione;

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, d
agli articoli 50, commi 2 e 3, e 77, comm.
decreto;

c) agli atti dei procedimenti di comp.
provinciali di pubblica sicurezza re
manifestazioni, misure di prevenzione per
autorizzazioni e altri provvedimenti a
soggiorno, espulsione e allontanamento dal te
stranieri e dei cittadini dell'Unione europea
altro procedimento a carattere preventivo in
sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunica

18. All'articolo 50, comma 3, del decreto
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
centottanta giorni" sono sostituite dalle s
anno".

19. All'articolo 1, comma 402, della legge
160, il secondo periodo e' sostituito dal seg
cui al primo periodo affida, in tutto o in pa
piattaforma al fornitore del servizio univers
3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
riuso dell'infrastruttura tecnologica esiste
suddetto fornitore."

20. Il gestore si avvale del fornitore del
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22
anche per effettuare la spedizione dell'avvis
e la consegna della copia cartacea deg
notificazione previste dal comma 7 e ga
territorio nazionale, l'accesso universale
nuovo servizio di notificazione digitale.

21. Per l'adesione alla piattaforma, le amm
le risorse umane, finanziarie e strumentali p
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la

22. Per la realizzazione della piattaforma , l'attuazione della presente disposizione sono di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 160.

Art. 27

Misure per la semplificazione e la diffusione avanzata e dell'identita' digitale per l'ac

1. Ferma restando l'applicazione delle r all'articolo 20, comma 3, del decreto legisla 82, per il rilascio della firma elettronica della disciplina europea, si puo' pro dell'identita' dell'utente anche tramite uno

a) processi di identificazione elettronica informatica basati su credenziali che assicur dall'articolo 4 del Regolamento Delegato Commissione del 27 novembre 2017 gia' attribu eroga la firma elettronica avanzata, al medes ai sensi dell'articolo 19 del decreto legisla n. 231;

b) processi di identificazione elettronica informatica, a due fattori, basati su crede all'utente nell'ambito del Sistema Pubbli dell'Identita' Digitale di cittadini e impres del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) processi di identificazione elettronica informatica, basati su credenziali di livello nell'ambito di un regime di identificazione oggetto di notifica conclusa con esito dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2

"significativo".

2. I soggetti che erogano soluzioni di firm conservano per almeno venti anni le evidenze del processo di autenticazione in base al quale è stata rilasciata la firma elettronica avanzata.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera n), l'espressione "documenti di identificazione" sono soppresse;

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'identificazione del cliente e dell'identità sulla base di documenti, dati o informazioni provenienti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime informazioni sono confrontate con quelle dell'esecutore, anche in relazione all'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza del quale opera in nome e per conto del cliente";

c) all'articolo 19, comma 1:

1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) per i clienti in possesso di un'identità digitale con garanzia almeno significativa, nell'ambito di applicazione dell'articolo 64 del predetto decreto legislativo, la relativa normativa regolamentare di attuazione dell'identità digitale con livello di garanzia rilasciatoa nell'ambito di un regime di identità digitale compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea nell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014 per la generazione di firma elettronica avanzata e identificati per mezzo di procedure di identità digitale sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute per l'Italia digitale;"

2) alla lettera a), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente: "4-bis) per i clienti che, previa identificazione"

su credenziali che assicurano i requisiti previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2018/389 del novembre 2017, dispongono un bonifico verso intestato al soggetto tenuto all'obbligo di modalita' di identificazione e verifica dell'utilizzata solo con riferimento a rapporti pagamento e dispositivi analoghi, nonche' a basati su dispositivi di telecomunicazione, d con esclusione dei casi in cui tali carte, d sono utilizzabili per generare l'informazione direttamente un bonifico o un addebito diretto pagamento;";

3) alla lettera b) prima della parola " seguente: "solo".

Art. 28

Semplificazione della notificazione e comunicazione atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 178, modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 220, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in sostituzione, nei seguenti periodi: "Con le medesime modalità di comunicazione pubbliche possono comunicare altresì gli organi territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni per via telematica nel caso in cui sia previsto l'obbligo di notifica degli atti introdu-

di posta elettronica certificata espressamente di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 82, per detti organi o articolazioni.".

2. Ferma restando l'immediata applicazione comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012 con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 introdotto dal presente decreto, con provvedimenti dei sistemi informativi automatizzati del Ministero da adottare nel termine di novanta giorni dal vigore del presente decreto, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato.

Art. 29

Disposizioni per favorire l'accesso delle persone agli strumenti informatici e piattaforme informatiche di targhe associate a permessi titolari di contrassegni

1. Al fine di favorire l'accesso delle persone agli strumenti informatici, alla legge 9 gennaio 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole "amministrazione" sono inserite le seguenti: "e ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione";

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 1-bis";

c) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il comma "1-bis. La presente legge si applica altresì ai permessi diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono

attraverso siti web o applicazioni mobili, con negli ultimi tre anni di attività, superiore euro.";

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il riferimento alla disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 1-bis.

2) al comma 2, le parole "comma 1" seguenti: "commi 1 e 1-bis";

e) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole "L'Agenzia" seguenti: "Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1-bis";

f) all'articolo 9:

1) al comma 1, dopo le parole "della presente" inserite le seguenti: "da parte dei soggetti di cui al comma 1";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "L'inosservanza delle disposizioni della presente articolo, commi 1 e 2, è sanzionata dall'AgID, fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° dicembre 2018, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II, della legge 24 novembre 1993 dell'istruttoria l'AgID ravvisa violazioni di cui al comma 1-bis, fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni del trasgressore. In caso di inottemperanza a un periodo precedente, l'AgID applica la sanzione pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato."

2. All'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 489, il secondo periodo e' so
"Il Fondo e' destinato all'istituzione di
nazionale informatica, presso il Ministero de
trasporti, nell'ambito dell'archivio nazional
dall'articolo 226, del decreto legislativo 30
per consentire la verifica delle targhe as
circolazione dei titolari di contrassegni
dell'articolo 381, comma 2, del decreto
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al
mobilita', sull'intero territorio nazionale,
dei predetti contrassegni.",

b) il comma 491, e' sostituito dal seguen
del Ministro delle infrastrutture e dei trasp
Ministro dell'economia e delle finanze e il
sentite le associazioni delle perso
comparativamente piu' rappresentative a liv
intesa in sede di Conferenza unificata di c
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d
giorni dalla data di entrata in vigore della
sono definite le procedure per l'istituzione
al comma 489, nel rispetto dei principi appl
dei dati personali, previsti dagli articoli
lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2
2-sexies e 2-septies del Codice in materia d
personali di cui al decreto legislativo 30
nonche' previo parere del Garante per l
personali e delle prescrizioni adottate
2-quinquiesdecies del medesimo Codice. Per
piattaforma di cui al primo periodo,
infrastrutture e dei trasporti puo' avvalersi
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-le
112, convertito, con modificazioni, dalla leg

delle caratteristiche tecniche della piattaforma dell'ANPR.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 223, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 13, comma 3, e' aggiunto, periodo: "Le dichiarazioni di cui al secondo comma sono rese anche in modalita' telematica attraverso i canali disponibili dall'ANPR.";

b) all'articolo 33, comma 2, e' aggiunto, periodo: "Il rilascio di certificati analitici in modalita' telematica e' effettuato mediante i servizi in modalita' indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto del 7 marzo 2005 n. 82.";

c) all'articolo 35, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: "sostituita dal sigillo elettronico di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rese in modalita' telematica mediante i servizi dell'ANPR".

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' operata con le risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la realizzazione del progetto

Capo II

Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa

Art. 31

Semplificazione dei sistemi informativi
amministrazioni e dell'attività di coordinamento
della strategia digitale e in materia di
nazionale cibernetica

1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta
della pubblica amministrazione, il lavoro
tecnologie digitali, nonché il coordinamento
attuazione della strategia digitale, al decreto
2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche

a) all'articolo 12:

1) al comma 3-bis, dopo il primo periodo
seguito: "In caso di uso di dispositivi elettronici
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2
disciplina in materia di trattamento dei dati da
ogni misura atta a garantire la sicurezza
informazioni e dei dati, tenendo conto dell'adozione
degli standard nazionali, europei e internazionali
delle proprie reti, nonché promuovendo
lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi
diffusione di apposite linee guida, e disciplinando
l'uso di webcam e microfoni.";

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente
di agevolare la diffusione del lavoro agile
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato
all'articolo 2, comma 2, lettera a), affinché i lavoratori
sviluppano i sistemi informativi e i servizi in
modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere
applicativi, dati e informazioni necessari alla
prestazione lavorativa, nel rispetto della legge
300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

maggio 2017, n. 81, assicurando un adeguato informatica, in linea con le migliori pr nazionali ed internazionali per la protezione nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori degli strumenti impiegati, con particolare riferimento ai fornitori di servizi in cloud, anche di apposite linee guida, e disciplinando le attivita' che possono essere svolte.";

b) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID," e, in materia di servizi erogati, sono a carico del Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni "migliorino i servizi erogati" sono a carico del Dipartimento di Informatica e Telecomunicazioni "assicurando un adeguato livello di sicurezza con le migliori pratiche e gli standard nazionali per la protezione delle proprie reti, nella consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei servizi informatici, anche attraverso la diffusione di linee guida che disciplinano anche la tipologia di attivita' svolte.";

c) all'articolo 14-bis:

1) al comma 2, lettera h), le parole "o da parte della stessa AgID" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole "nonche' l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse;

d) all'articolo 17, comma 1-quater, le parole "e' da adottare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni" sono soppresse e le parole "dalle seguenti: "ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attivita' necessarie a concluderle entro un termine perentorio indicativo della complessita' tecnologica delle attivita' richieste" sono soppresse. All'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "I

attività' necessarie a porre rimedio e il termine perentorio per la loro conclusione misurazione e della valutazione della performance dirigenti responsabili e comporta responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.L. n. 30 marzo 2001, n. 165.".

2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), del D.L. n. 105 del 27 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 28 novembre 2019, le parole "ovvero le centrali alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'affidamento" sono sostituite dalle seguenti: "o procedere, anche per il tramite delle centrali alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai sensi dell'articolo 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al

3. E' istituita presso il Ministero dell'Interno la Direzione Dipartimento per le politiche del personale civile e per le risorse strumentali e finanziarie Centrale per l'innovazione tecnologica generale, cui e' preposto un dirigente di livello delle funzioni centrali. La Direzione ha per funzione la funzionalità delle attività' di innovazione e digitalizzazione, nonché' dei sistemi informatici dell'interno e delle Prefetture-UTG.

4. La dotazione organica del Ministero dell'Interno di quanto previsto dal comma 3, e' incrementata di una funzione dirigenziale di livello generale da assegnare nell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori compiti sono assicurare l'invarianza finanziaria, la soppressione di un numero di posti di funzione di livello non generale della medesima area, e la gestione del patrimonio finanziario. Alle modifiche della dotazione o

periodo si provvede con regolamento da
dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23

5. Per assicurare la piena efficacia dei pr
digitale la societa' di cui all'articolo
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convert
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambit
attivita' da essa gestiti, provvede alla defi
di servizi e prodotti innovativi operando,
amministrazioni committenti, in qualita' di
broker. In tale ambito, per l'acquisizione de
funzionali alla realizzazione di progetti
innovativo, la medesima societa' non si avval
sua qualita' di centrale di committenza in de
dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-leg
convertito, con modificazioni, dalla legge 7

6. Dall'attuazione del presente articolo
maggiori oneri a carico della finanza pubblic
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislat
provvedono con le risorse umane, strum
disponibili a legislazione vigente.

Art. 32

Codice di condotta tecnolo

1. Al fine di garantire il coordinamento ne
informativi e dell'offerta dei servizi in
amministrazioni su tutto il territorio n
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'arti
seguente:

"Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologi
fine di favorire la digitalizzazione della pu

garantire il necessario coordinamento sul piano delle iniziative di innovazione tecnologica, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'ambito delle iniziative progettano, realizzano e sviluppano i propri servizi digitali, in coerenza con gli obiettivi strategici della Strategia italiana ed europea e nel rispetto del codice di condotta adottato dal Capo dipartimento della struttura del Consiglio dei ministri competente per la tecnologia, sentita l'AgID e il nucleo per la sicurezza, e il nucleo per la sicurezza all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 65 e acquisito il parere della Conferenza dei presidenti all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 agosto 2010 sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 104 del 2010.

2. Il codice di condotta tecnologica disciplina la progettazione, sviluppo e implementazione dei servizi digitali delle amministrazioni pubbliche e disciplina in materia di perimetro nazionale la cibernetica.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), avviano progetti di sviluppo dei servizi digitali e rispettano il codice di condotta tecnologica singolarmente o in forma associata, di uno o più soggetti di comprovata esperienza e qualificazione in materia di sviluppo e nella gestione di processi complessi di innovazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale. Le risorse progettuali disponibili a legislazione vigente sono disciplinate dal codice di condotta tecnologica. Il codice di condotta tecnologica indica le attività, ivi compresa la formazione del personale che svolgono in collaborazione con il responsabile digitale dell'amministrazione pubblica di interesse, il massimo di durata dell'incarico, i requisiti di qualificazione professionale e il trattamento economico.

riconoscere agli esperti.

4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei sistemi informatici sempre assicurata l'integrazione con le attività previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonché di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni allo svolgimento della prestazione lavorativa assicurando un adeguato livello di sicurezza con le migliori pratiche e gli standard nazionali per la protezione delle proprie reti, nonché la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di strumenti e disciplinando anche la tipologia di attività svolte.

5. L'AgID verifica il rispetto del codice di condotta da parte dei soggetti interessati e può disporre di conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici in violazione del codice di condotta costituiscono mancato raggiungimento di uno o più di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti delle strutture competenti e comportano la riduzione del 10 per cento, della retribuzione di risultato dei dirigenti accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire incentivi nell'ambito delle medesime strutture.".

Capo III

Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali

Art. 33

Disponibilita' e interoperabilita' dei
amministrazioni e dei concessionari di

1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo pubblico da parte delle pubbliche amministrazioni, al decreto legislativo 70 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50 dopo il comma 3-bis, e dopo il comma 3-ter. In caso di mancanza di accordi quadro stipulati dal Consiglio dei ministri o il Ministro delegato alla digitalizzazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce quale delle pubbliche amministrazioni interessate rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati al pubblico ai sensi del comma 2. L'inadempimento nel rendere disponibili i dati ai sensi del presente comma in caso di mancato raggiungimento di uno specifico risultato obiettivo da parte dei dirigenti responsabili comporta la riduzione, non inferiore al 5 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento inderogabile collegato alla performance individuale dei dipendenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi alle medesime strutture.";

b) dopo l'articolo 50-ter, e' inserito l'articolo 50-quater (Disponibilita' dei dati generati dalle pubbliche amministrazioni in concessione) 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del patrimonio informativo pubblico, per fini di trasparenza e per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, nei contratti e nei capitoli di incarico delle pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento dei servizi in concessione e' previsto l'obbligo del con

disponibili all'amministrazione concedente tu generati nella fornitura del servizio agli ut. all'utilizzo del servizio medesimo da parte d di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comm rispetto delle linee guida adottate da AgID, la protezione dei dati personali.".

Art. 34

Semplificazione per la Piattaforma Digit.

1. Al fine di favorire la condivisione e l' informativo pubblico per l'esercizio di final semplificazione degli oneri per cittadini 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, seguente:

"Art. 50-ter. (Piattaforma Digitale Nazionale del Consiglio dei ministri promuove la progetto la realizzazione di una Piattaforma Digitale finalizzata a favorire la conoscenza e l' informativo detenuto, per finalita' istituzio cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la condi soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fi degli adempimenti amministrativi dei cittadin conformita' alla disciplina vigente e agli a dall'articolo 50.

2. La Piattaforma Digitale Nazionale D Presidenza del Consiglio dei ministri e un'infrastruttura tecnologica che rende possi dei sistemi informativi e delle basi di amministrazioni e dei gestori di servizi pubb cui al comma 1, mediante l'accreditamento,

gestione dei livelli di autorizzazione dei
operare sulla stessa, nonché la raccolta
informazioni relative agli accessi e alle tra-
tramite. La condivisione di dati e informazio-
messa a disposizione e l'utilizzo, da parte d
di interfacce di programmazione delle ap-
interfacce, sviluppate dai soggetti abilitati
Presidenza del Consiglio dei ministri e in
guida AgID in materia interoperabilita', sono
API" reso disponibile dalla Piattaforma ai s
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
alla piattaforma, a sviluppare le interfacce
le proprie basi dati senza nuovi o maggiori
pubblica. In fase di prima applicazione, l
prioritariamente l'interoperabilita' con i
dell'indicatore della situazione economica eq
all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2
con modificazioni, dalla legge 22 dicemb
l'Anagrafe nazionale della popolazione reside
62 e con le banche dati dell'Agenzie delle e
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, senti
protezione dei dati personali e acquisito il
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
1997, n. 281, adotta linee guida con cui
tecnologici e criteri di sicurezza, d
disponibilita' e di interoperabilita' per
piattaforma nonché il processo di accredita-
catalogo API.

3. Nella Piattaforma Nazionale Digitale Da
dati attinenti a ordine e sicurezza pubblic
nazionale, polizia giudiziaria e polizia econ

4. Con decreto adottato dal Presidente del

di concerto con il Ministero dell'economia e del Ministero dell'interno, sentito il Garante per i dati personali e acquisito il parere della Conferenza di Stato all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 2016, stabilita la strategia nazionale dati. Con il presente decreto sono identificate le tipologie, i limiti e le modalità di messa a disposizione, su richiesta, dei dati aggregati e dei dati titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere accessibili le proprie basi dati ovvero di anonimizzarli costituisce mancato raggiungimento di un rilevante obiettivo di interesse pubblico e di responsabilità delle strutture competenti e comporta, in caso di infrazione, un'ammenda inferiore al 30 per cento, della retribuzione lorda annua, del trattamento accessorio collegato alla performance, dei dirigenti competenti, oltre al divieto di concedere incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Dati non modifica la disciplina relativa al trattamento, ferme restando le specifiche regole dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Consiglio del 27 aprile 2016 in capo alla Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi.

7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2 possono continuare a utilizzare anche i sistemi di trattamento previsti dalla legislazione vigente.

8. Le attività previste dal presente articolo sono finanziate dalle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio di spesa vigente."

2. All'articolo 60 del decreto legislativo

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole "secondo la sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida seguenti: "e mediante la piattaforma di cui a

b) il comma 2-ter e' abrogato.

3. All'articolo 264, comma 2, del decreto-legge 134, la lettera c) e' abrogata.

Art. 35

Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali nel Paese

1. All'articolo 33-septies del decreto-legge 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"L'autonomia tecnologica del Paese, consolidando le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto-legge 11 marzo 2005, n. 82, garantendo, al contempo, la sicurezza, la scalabilita', l'efficienza, la sostenibilita' economica e la continuita' operativa dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilita' sul territorio nazionale per la razionalizzazione e la migrazione dei Centri per l'elaborazione delle informazioni, di cui al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel perseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicita' dell'operato, e migrano i loro Centri per l'elaborazione dell'informazione".

relativi sistemi informatici, privi del regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso l'infrastruttura propria già esistente e in cui sono fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto del regolamento di cui al comma 4.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le amministrazioni locali di cui al comma 1, del regolamento di cui al comma 3, della legge 31 dicembre 2017, n. 200, in materia di efficienza dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per le informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, nel rispetto dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso l'infrastruttura esistente in possesso dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto del regolamento di cui al comma 4.

1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per le informazioni (CED) della pubblica amministrazione, d'intesa con la competente struttura del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, nel decreto legislativo n. 13 del 2019, definisce nel Piano triennale per la pubblica amministrazione la strategia di migrazione delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui al comma 2, lettera a) e c), del decreto legislativo n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni, nel decreto legislativo n. 13 del 2019.

82, e la strategia di adozione del modello amministrazione, alle quali le amministrazioni parte relativa alla strategia di sviluppo digitali e della strategia di adozione delle amministrazioni locali e' sentita la Conferenza all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

c) al comma 2, le parole "un impianto sostituite dalle seguenti: "uno o piu' sistemi di calcolo" sono sostituite dalle parole "apparati di calcolo"; e le parole "apparati di memorizzazione sostituite dalle seguenti: "sistemi di memoria"

d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Il regolamento, d'intesa con la competente struttura del Consiglio dei ministri, nel rispetto dell'articolo 23 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 128, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacita' energetica e affidabilita' delle infrastrutture pubbliche amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di rete, ai commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche di sicurezza, di performance e scalabilita' dei servizi cloud per la pubblica amministrazione"

e) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 136, dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2007, n. 136, e della disciplina e dei limiti derivanti dalle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, giudiziaria, nonche' quelle di difesa e sicurezza nazionale dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione"

f) al comma 4-ter le parole "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti "al comma 1-ter";

g) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2004 n. 407 e' abrogato.

3. All'attuazione della presente disposizione pubblica provvedono con le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica.

Capo IV

Misure per l'innovazione

Art. 36

Misure di semplificazione amministrativa

1. Al fine di favorire la trasformazione dell'amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore aggiunto delle imprese, le Università, gli enti di ricerca e gli enti pubblici caratteristiche di spin off o di start up, di cui all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2004 n. 407, intendono sperimentare iniziative attinenti alla trasformazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono, per la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentare la domanda di temporanea deroga alle norme di cui al comma 3, che impediscono la presentazione della domanda e' indicato il titolare della richiesta di sperimentazione, sono specificate le ca

di innovazione, la durata, le finalità sperimentazione, nonché i risultati e i modalità con le quali il richiedente monitoraggio delle attività e valutarne gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e li propongono per la loro mitigazione.

2. Le domande vengono contestualmente Ministero dello sviluppo economico, che, sent infrastrutture e dei trasporti per gli even alla sicurezza della circolazione, le esamina ricevimento e redige una relazione istruttori di autorizzazione alla competente struttura Consiglio dei ministri ovvero di preavvis applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 Ministero dello sviluppo economico può ri integrazioni della domanda al richiedente richiesta interrompe il termine di cui al pri decorrere nuovamente dalla ricezione degli el scadenza del termine assegnato per la trasmissione dei chiarimenti e delle inte richiedente, nel termine indicato, comporta i Per tutti i progetti che presentano concreti innovazione tecnologica, i cui risultati atte impatti sulla qualità dell'ambiente o della concrete probabilità di successo, la comp Presidenza del Consiglio dei ministri, d'in dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, durata, non superiore ad un anno e prorog stabilendone le modalità di svolgimento e im ritenute necessarie per mitigare i rischi ad comunicazione delle proprie determinazioni all'accoglimento della domanda, al richie

sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati e altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio di sperimentazione sia soggetta anche a par nulla osta, autorizzazioni o altri atti denominati, di competenza di altre amministrazioni della Presidenza del Consiglio d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies del decreto legislativo 30 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non in nessun caso la deroga di disposizioni a tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistiche, di disposizioni penali o del codice delle leggi di prevenzione di cui al decreto legislativo 159, ne' possono essere violati o elusi i principi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e ai trattati internazionali.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione, verifica il rispetto delle prescrizioni dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sull'ambiente e della vita. In caso di violazione delle prescrizioni, diffida l'impresa richiedente ad adempiere e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine, comunque non superiore a quindici giorni. In caso di inottemperanza al termine assegnato, la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.

5. Al termine della sperimentazione,

trasmette alla struttura della Presidenza del competente per la trasformazione digitale sviluppo economico una documentata relazione risultati del monitoraggio e della sperimentazione benefici economici e sociali conseguiti. Presidenza del Consiglio dei ministri trasformazione digitale, sulla base degli accordi sperimentazione e a conclusione della contenuto della relazione di cui al precedente l'iniziativa promossa dall'impresa richiedente positivamente ed esprime un parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia modifica delle disposizioni di legge o disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione.

6. Entro novanta giorni dalla data dell'attuazione di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative eventualmente necessarie per disciplinare l'attività oggetto di sperimentazione.

7. L'impresa richiedente è in via esclusiva e in dipendenza dal proprio personale e dai propri collaboratori e dipendenti cagionati a terzi in dipendenza dalla sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione non esclude o attenua la responsabilità dell'impresa richiedente.

8. Il presente articolo non si applica alle sperimentazioni che, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 118 del 6 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148 del 28 aprile 2012, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 del 27 giugno 2012, n. 58. In ogni caso, con l'attuazione del presente articolo non può essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanzia elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazione, servizio finanziario oggetto di autorizzazione.

l'Italia digitale ed in coerenza con la norma sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale ricavati delle sanzioni riscosse in virtù della loro concorrenza.";

c) dopo il comma 6-bis e' inserito il Conservatore dell'ufficio del registro dell'anche a seguito di segnalazione, un domicilio chiede alla società di provvedere all'indirizzo digitale entro il termine di trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposta società, procede con propria determinazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed procedura di cui al comma 6-bis. Contro il Conservatore e' ammesso reclamo al giudice all'articolo 2189 del codice civile.";

d) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole "a mezzo di posta elettronica" fino a "del presente decreto" seguenti: "domicilio digitale di cui all'articolo 7 del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 31" sono sostituite dalle seguenti:

2) al secondo periodo, le parole "con i mezzi di posta elettronica certificata." sono sostituite dalle seguenti: "relativo domicilio digitale.";

3) al terzo periodo le parole "indirizzata con posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti:

e) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: "Il professionista che non comunica il proprio indirizzo al relativo albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligato a diffidare ad adempiere, entro trenta giorni, dall'Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sospensione dal relativo albo o elenco fino a

stesso domicilio. L'omessa pubblicazione previsto dal comma 7, il rifiuto reitera pubbliche amministrazioni i dati previsti dalla reiterata inadempienza dell'obbligo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo l'elenco dei domicili digitali ed il loro dell'articolo 6 del decreto del Ministro del marzo 2013, costituiscono motivo di commissariamento del collegio o dell'ordine il Ministero vigilante sui medesimi.";

f) il comma 8 e' abrogato;

g) il comma 9 e' abrogato;

h) il comma 10 e' abrogato.

2. All'articolo 5 del decreto-legge 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. delle imprese che riceve una domanda di un'impresa individuale che non ha indicato digitale, in luogo dell'irrogazione del dall'articolo 2630 del codice civile, sospende che la stessa sia integrata con il domicilio individuali attive e non soggette a procedure hanno gia' indicato, all'ufficio del re competente, il proprio domicilio digitale son il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previ relativamente all'ipotesi della prima iscrizi imprese o all'albo delle imprese artigiane, attive e non soggette a procedura concorsuale il proprio domicilio digitale entro il 1° ot domicilio digitale e' stato cancellato dal delle imprese, sono sottoposte alla sanzione 2194 del codice civile, in misura tripli

regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio termine di trenta giorni da parte del Conservatore delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro rileva, anche a seguito di segnalazione, inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da tale richiesta senza che vi dello stesso imprenditore, procede con la cancellazione dell'indirizzo dal registro del provvedimento del Conservatore e' ammesso al registro di cui all'articolo 2189 del codice registro delle imprese, contestualmente sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale acquisito tramite gara nazionale bandita di conformità alle linee guida adottate dal Conservatore digitale ed in coerenza con la normativa vigente. Per l'acquisto del domicilio digitale sono previste delle sanzioni rimosse in virtù del presente articolo. L'iscrizione del domicilio digitale delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono assoggettate dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Titolo IV

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI IMPRESA, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

Capo I

Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Art. 38

Misure di semplificazione per reti e servizi
elettroniche

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 3, dopo le parole "la normativa vigente in materia" sono aggiunte, salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 autorizzazioni per la realizzazione della rete elettronica e degli elementi ad essa collegati il regime di semplificazione ivi previsto. Al decreto di comunicazione elettronica mediante posa di cavi si applica la disciplina edilizia e urbanistica"

b) all'articolo 87-ter, comma 1, dopo le parole "modifiche delle caratteristiche degli impianti di cui al titolo abilitativo" sono inserite le seguenti modificazioni relative al profilo radioelettrico: "I medesimi organismi di competenza pronunciano entro trenta giorni dalla data dell'autocertificazione.";

c) dopo l'articolo 87-ter è inserito il seguente articolo:

"Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni temporanee, eventi, destinati ad essere rimossi al cessare dell'emergenza e comunque entro e non oltre cento giorni dalla collocazione, possono essere installati previa autorizzazione all'amministrazione comunale. L'impianto, qualora, entro trenta giorni dalla presenza

richiesta di attivazione all'organismo compe
controlli di cui all'articolo 14 della legge
non sia stato comunicato dal medesimo un prov

2. L'installazione di impianti di tele
permanenza in esercizio non superi i sette g
autocertificazione di attivazione, da inviar
realizzazione dell'intervento, all'ente lo
competenti a effettuare i controlli di cui
legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonche'
competenza, fermo restando il rispetto dei vi
elettromagnetico. La disposizione di cui al p
deroga ai vincoli previsti dalla normativa vi

d) all'articolo 88:

1) al comma 1, le parole "un'istanza unica"
aggiunto infine il seguente periodo: "L'is
avra' valenza di istanza unica effettuata
connessi agli interventi di cui al presente a

2) ai commi 4 e 9, le parole "gli atti di c
amministrazioni" sono sostituite dalle se
assenso, comunque denominati e necessari per
scavi e delle eventuali opere civili indi
competenza delle amministrazioni, degli enti
servizi pubblici interessati";

3) al comma 7, terzo periodo, le parole "po
su infrastrutture esistenti, allacciamento
ridotto a otto giorni" sono sostituite dalle
o tubi aerei o altri elementi di rete su
esistenti, allacciamento utenti il termine e'
e, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il
termini si applicano anche alle richieste
l'esecuzione di attraversamenti e parallelism
aree del demanio idrico, marittimo, forestale

appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici.";

e) all'articolo 105, comma 1, lettera p), l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui sopra;

f) l'articolo 127 e' abrogato. Nella scheda determina di assegnazione dei diritti d' caratteristiche tecniche degli apparati nece degli impianti di cui all'articolo 126 del de del 2003;

g) l'articolo 36, i commi 3 e 4 dell'artico dell'articolo 37 dell'allegato n. 25, sono ab 2. All'articolo 82 del decreto-legge 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obi 2, anche in deroga a quanto disposto dal agosto 2003, n. 259 e dai regolamenti adotta alle imprese fornitrici di reti e serv elettroniche e' consentito effettuare gli installazione e manutenzione di reti di comun mediante la presentazione di segnalazione attivita' all'amministrazione locale competenti a effettuare i controlli contenenti ai modelli C e D dell'allegato n. 13 al decre del 2003. La segnalazione cosi' presentata ha effettuata per tutti i profili connessi al infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. dei permessi, autorizzazioni e atti abilitati relativi alle installazioni delle infrast radioelettrici di qualunque tecnologia e pot procedure semplificate di cui all'articolo

legislativo n. 259 del 2003.".

3. L'installazione e l'esercizio di sistemi cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazione del decreto legislativo n. 48, da parte degli enti attività libera e non soggetta ad autorizzazione, agli articoli 99 e 104 del decreto legislativo n. 259.

4. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 178 del 2003 il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e basso impatto ambientale in presenza di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50, e per gli immobili sottoposti al decreto legislativo n. 22 gennaio del 2004, n. 4 subordinato esclusivamente alla trasmissione, di comunicazione elettronica, alla soprintendenza locale competente, di documentazione dall'Operatore medesimo relativamente al progetto dei sottoservizi e delle infrastrutture. La documentazione fotografica sullo stato attuale delle infrastrutture e degli accessori alle infrastrutture stesse, qualora in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti alla rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni dei lavori alla soprintendenza competente. Quella dei sottoservizi interessi spazi aperti non deve altresì depositato presso la soprintendenza tecnica che dia conto delle modalità di rischio oggetto degli interventi.".

5. Al fine di semplificare e ridurre i tempi autorizzativi per l'installazione di reti

all'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo digitale e minimizzare l'impatto sul sedime sulla posa di infrastrutture a banda ultra larga, gli operatori puo' essere effettuata con la manutenzione attraverso l'esecuzione di uno scavo a riempimento di ridotte dimensioni (larghezza e profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 30 cm) urbano ed extraurbano, anche in prossimita' di marciapiede.

1-ter. L'Ente titolare/gestore della strada, mantenendo le caratteristiche di larghezza e di profilo, dall'operatore in funzione delle esigenze di banda a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore gli accorgimenti in merito al posizionamento delle antenne e le concrete modalita' di lavorazione allo scavo, alle condizioni di sicurezza e non alterare la sovrastruttura stradale.

1-quater. L'operatore e' tenuto a svolgere lo scavo a regola d'arte in modo da non danneggiare l'infrastruttura stradale o autostradale in servizio.

6. All'articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "6. I comuni, nel proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti e minimizzare l'impatto sulla popolazione ai campi elettromagnetici con frequenze sensibili individuati in modo specifico, possono introdurre limitazioni alla installazione generalizzate del territorio di stazioni radio per telecomunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia, che non incidere, anche in via indiretta o indiretta, sulla

risorse rivenienti da fondi strutturali e di anche per sostenere, applicando la medesima m. cento, investimenti aventi caratteristiche di al secondo periodo.".

Art. 40

Semplificazione delle procedure di cancellazi
imprese e dall'albo degli enti c

1. Il provvedimento conclusivo delle disciplinate dal decreto del Presidente della 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comm nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione alla mancata registrazione obbligatoria a registro imprese, e' disposto con determinazi conservatore verifica, nell'ipotesi della societa' di persone, tramite accesso alla b delle entrate - Ufficio del territorio compet della societa' da cancellare non rientrano be siano presenti beni immobili, sospende il pro atti al Presidente del Tribunale ai sensi del del decreto del Presidente della Repubblica 2

2. Per le societa' di capitali e' causa liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di anni consecutivi o il mancato compimento di l'inattivita' e l'omissione si verificchino in una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel regis capitale sociale in lire;

b) l'omessa presentazione all'ufficio del dell'apposita dichiarazione per integrare le

delle imprese a quelle del libro soci, limitata responsabilita' limitata e alle societa' cons limitata.

3. Il conservatore iscrive d'ufficio la pro accertamento della causa di scioglimento s registro delle imprese.

4. Il conservatore del registro delle impre iscrizione agli amministratori, risultanti imprese, i quali hanno sessanta giorni per motivata domanda di prosecuzione dell'attivit domande di iscrizione degli atti non iscritti di legge.

5. A seguito della presentazione della form di prosecuzione dell'attivit' di cui al com iscrive d'ufficio la propria determinaz provvedimento di accertamento della causa liquidazione, nel registro delle imprese. In il termine di cui al comma 4, il conservato imprese, verificata altresì l'eventuale canc IVA della societa' e la mancanza di beni registri, provvede con propria determinazi della societa' dal registro medesimo.

6. Ogni determinazione del conservatore del e' comunicata agli interessati entro otto gio

7. Contro la determinazione del conservat ricorrere, entro quindici giorni dalla comuni registro delle imprese.

8. Le determinazioni del conservatore non o giudice del registro adottate ai sensi dell'a civile e le sentenze del tribunale in caso dell'articolo 2192 del codice civile sono isc imprese con comunicazione unica d'ufficio, di

9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, trasmissione immediata all'Agenzia dell'INAIL, ed agli altri enti collegati.

9. Il comma 16 dell'articolo 25 del decreto n. 179, convertito, con modificazioni, dalla n. 221, e' sostituito dal seguente:

"16. Entro sessanta giorni dalla perdita de commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incub cancellati dalla sezione speciale del registro al presente articolo, con provvedimento del c ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma permanendo l'iscrizione alla sezione ordinar imprese. Ai fini di cui al primo periodo, all e' equiparato il mancato deposito della dichi 15."

10. Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto n. 3, convertito, con modificazioni, dalla le 33, e' sostituito dal seguente:

"7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei comma 1, le PMI innovative sono cancellate da registro delle imprese di cui al comma 2, conservatore impugnabile ai sensi dell'artico del codice civile, permanendo l'iscrizione al registro delle imprese. Alla perdita dei requ mancato deposito della dichiarazione di cui a

11. All'articolo 223-septiesdecies de l'attuazione del codice civile e disposizioni primo comma e' aggiunto il seguente:

"Ai fini dello scioglimento e cancellazion comma, l'ente di cui all'articolo 7 della leg 580, trasmette all'autorita' di vigilanza,

semestre solare, l'elenco degli enti con
liquidazione ordinaria, che non hanno de
esercizio da oltre cinque anni. L'autorita'
l'assenza di valori patrimoniali immobili
indagine massiva nei pubblici registri,
convenzioni che devono essere all'uopo stipul
autorita' detentrici dei registri predetti.".

12. All'articolo 5 della legge 17 luglio 1
primo comma e' aggiunto il seguente:

"L'autorita' di vigilanza trasmette il decret
cui al primo comma all'indirizzo di posta
della conservatoria competente per territori
indugio, alla cancellazione dei gravami, dell
domande in quello indicate.".

Art. 41

Semplificazione del Sistema di monitoragg
pubblici e riduzione degli oneri inform
Amministrazioni pubbliche

1. Al fine di rafforzare sistemi di monitor
pubblici, anche per garantire la tr
amministrativa, attuare pienamente i principi
unicita' dell'invio dei dati, semplificare le
del Sistema vigente di monitoraggio degli
all'articolo 11 dalla legge 16 gennaio 2003,
sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"2-bis. Gli atti amministrativi anche d
adottati dalle Amministrazioni di cui all'art
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1
finanziamento pubblico o autorizzano l'esec

investimento pubblico, sono nulli in asse:
codici di cui al comma 1 che costituisco:
dell'atto stesso.

2-ter. Le Amministrazioni che emanano a
dispongono il finanziamento pubblico o autor
progetti di investimento pubblico, associano
Codice unico di progetto dei progetti autori
spesa con l'indicazione dei finanziamenti con
misure, della data di efficacia di detti fina:
complessivo dei singoli investimenti. A tal f
la programmazione e il coordinamento della
Dipartimento ella Ragioneria Generale dello S
per le Politiche di Coesione concordano mod
necessario supporto tecnico per lo svolgiment
al periodo precedente al fine di garantire la
e il monitoraggio della spesa di ciascun pro
progetti finanziati.

2-quater. I soggetti titolari di progetti
danno notizia, con periodicità annuale, in
propri siti web istituzionali, dell'elenco de
indicandone il CUP, l'importo totale del f
finanziarie, la data di avvio del progetto e
finanziario e procedurale.

2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni ann
delegata agli investimenti pubblici ove nomin
Dipartimento per la programmazione e il coord
economica, presenta al Comitato Inter
Programmazione Economica un'informativa sull
della programmazione degli investimenti pubbl
dell'applicazione del presente articolo. Entr
il Ministro per il SUD e la Coesione Territor
del Dipartimento per le Politiche di Coesione

Interministeriale per la Programmazione E sullo stato di attuazione della programmazi pubblici finanziati con le risorse nazionali sviluppo e la coesione. A tal fine il Diparti dello Stato mette a disposizione del programmazione e il coordinamento della pol Dipartimento per le Politiche di Coesi applicativa, i corrispondenti dati rilevati pubbliche nella banca dati delle Amministratraz alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l presenti, con i dati di pagamento del Sistem all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, della fatturazione elettronica, di cui alla l n. 144.

2-sexies. All'attuazione del presente artic provvedono nei limiti delle risorse umane fin disponibili allo scopo a legislazione vigente

2. Al comma 7 dell'articolo 1 della legge 1 aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una 900.000 euro annui, a decorrere dall'anno finanziamento delle attivita' di cui al comma

3. All'articolo 44 del decreto-legge del 30 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

"2-bis. I sistemi di gestione e controllo d coesione di cui al comma 1, sono improntati, guida definite dall'Agenzia per la coesione t di proporzionalita' e semplificazione, fermi regolarita' amministrativo contabile degli a dalla legislazione vigente."

Semplificazioni dell'attivit  del Comitato di programmazione economica

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 32, convertito, con modificazioni, dalla legge sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite "2019 al 2022";

b) dopo le parole: "soggetto aggiudicato", sono aggiunte le parole: ", anche ai fini della localizzazione dell'opera, previa convocazione da parte del soggetto aggiudicatario di quest'ultimi servizi,";

c)   aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'approvazione da parte del soggetto aggiudicatario delle opere di infrastrutture e dei trasporti rende una informazione obbligatoria per il soggetto aggiudicatario".

2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,   inserito il seguente:

"8-bis. Per i finanziamenti approvati dall'interministeriale per la programmazione economica e l'approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara nel corso d'opera   autorizzato dal Ministero dei trasporti previa richiesta e istruttoria per l'individuazione dell'attuatore, e contestuale individuazione dell'operatore finanziario nell'ambito della medesima opera in cui le risorse si sono determinate. Il Ministero dei trasporti rende informativa al CIPE le autorizzazioni.".

3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, do
aggiunto, il seguente:

"27-nonies. Le proroghe della dichiarazione
del vincolo preordinato all'esproprio in scad
approvati dal Comitato interministeriale
economica (CIPE) in base al previgente decret
2006, n. 163, sono approvate direttamente dal
Il Ministero delle infrastrutture e dei
dicembre di ciascun anno rende una informativ
proroghe disposte nel corso dell'anno e a
nell'anno successivo.".

4. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2
e' sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimen
e il coordinamento della politica economica
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere,
ciascun anno, una relazione concernent
deliberazioni del Comitato interministeriale
economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno
dall'anno 2022 la relazione contiene anche l
materia di sviluppo sostenibile.".

Art. 43

Semplificazione per l'erogazione delle
agricoltura, in materia di controlli no
individuali dei provvedimenti adottati ai s
comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n
modificazioni, della legge 15 luglio 2011,

1. Al fine di assicurare la continuita' e l
attivitaa' amministrative, ivi compresi i co
successivi necessari all'erogazione delle

agricoltura, anche in considerazione delle misure introdotte per il contenimento e la gestione epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenze nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo adottate le seguenti misure:

a) e' istituito un nuovo sistema unico di parcelle agricole in conformita' all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi di gestione e di controllo che prevedono l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali e degli strumenti di adempimenti previsti in capo ai produttori dell'Unione e nazionale in materia agricola e attività di gestione e di controllo delle amministrazioni pubbliche;

b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 2014 (n. 178) e al decreto del Presidente della Repubblica 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 12 settembre 2013 (n. 104) e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, conseguentemente per le finalità di cui al fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire i procedimenti amministrativi che utilizzano i dati contenuti;

c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso gli strumenti grafici e geo-spaziali ai fini dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi dell'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica e' verificata sulla base del sistema di parcelle agricole di cui alla lettera a); le parcelle individuate dai titoli di conduzione, compresi i terreni aziendali, possono essere utilizzate ai fini

specifiche modalita' volte a prevenire eventu

d) all'articolo 38, comma 7, dopo le p
medesime", sono aggiunte le seguenti: "f.
provvedimenti adottati dall'Autorita' compete
naturali o condizioni meteorologiche sfavorev
di misure sanitarie o fitosanitarie che impe
agli operatori di rispettare il disciplinare

e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' agg
bis. In caso di dichiarazione di calamita
adozione di misure sanitarie o fitosanitarie,
maggiore, riconosciute dall'Autorita' compe
temporaneamente agli operatori di rispetta
produzione, e' consentito imbottigliare un vi
di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c
pertinente zona geografica delimitata."

5. All'articolo 11 del decreto legislativo
ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e'
seguinte: "Non si procede all'irrogazione del
cui il soggetto sanzionato abbia operato, n
avvenuta la constatazione della violazione, i
calamita' naturali ovvero sui quali vi sia st
sanitarie o fitosanitarie."

6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-le
282, convertito, con modificazioni, dalla leg
462, le parole "di uno" sono soppresse.

7. All'articolo 38, comma 6, del decreto-le
98, convertito, con modificazioni, dalla legg
111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS
sostituite dalle seguenti: "l'INPS provve
lavoratori interessati mediante comunicazion
raccomandata, posta elettronica certificata o
a garantire la piena conoscibilita'" e il ter

Art. 44

Misure a favore degli aumenti d

1. Sino alla data del 30 aprile 2021, rappresentata almeno la meta' del capitale so maggioranza rafforzata del voto favorevole di capitale rappresentato in assemblea, richies secondo comma, secondo periodo, del codice 2369, terzo e settimo comma, del codice civi aventi ad oggetto:

a) gli aumenti del capitale sociale con i sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice c

b) l'introduzione nello statuto sociale del di escludere il diritto di opzione ai sen quarto comma, secondo periodo, del codice civ presente articolo;

c) l'attribuzione agli amministratori della il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2

2. Nei casi di cui al comma 1, la del validamente assunta con il voto favorevole capitale rappresentato in assemblea, anche qu maggioranze piu' elevate.

3. Sino alla data del 30 aprile 2021, l, quotate in mercati regolamentati o in si negoziazione possono deliberare aumenti del nuovi conferimenti, con esclusione del diritt dell'articolo 2441, quarto comma, secondo per anche in mancanza di espressa previsione stat 20 per cento del capitale sociale preesistent mancata indicazione del valore nominale, nei del numero delle azioni preesistenti, alle co

norma medesima. I termini di convocazione discutere e deliberare su tale argomento sono 4. Il secondo, il terzo e il quarto comma codice civile, come modificato dal presente a dai seguenti:

"L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet con modalita' atte a garantire la sicurezza e l'autenticita' dei documenti e la certa pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso l'ufficio del registro delle imprese della societata'. Per l'esercizio del diritto di opzione un termine non inferiore a quattordici giorni decorre dall'offerta sul sito internet della societata' descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Coloro che esercitano il diritto di opzione contestualmente alla richiesta, hanno diritto di sottoscrizione delle azioni e delle obbligazioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono negoziate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi di negoziazione, la societata' puo' prevedere che sulle azioni non optate debba essere esercitato il diritto di opzione, indicando le azioni sottoscritte.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni liberate mediante conferimenti in natura. Nel caso di azioni negoziate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi di negoziazione il diritto di opzione puo' essere previsto dallo statuto, nei limiti del dieci per cento delle azioni preesistenti, o, in mancanza di indicazione d

azioni, nei limiti del dieci per cento de
preesistenti, a condizione che il prezzo di e
valore di mercato delle azioni e cio' sia
relazione da un revisore legale o da una
legale. Le ragioni dell'esclusione o del
risultare da apposita relazione degli amm
presso la sede sociale e pubblicata sul sito
entro il termine della convocazione dell'a
previsto dalle leggi speciali."

Art. 45

Proroga dei termini per assicurare la continu
da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A
S.p.A. in amministrazione straordinaria

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-leg
137, convertito, con modificazioni, dalla leg
2, le parole "entro sei mesi dall'erogazione"
seguenti: "entro il 31 dicembre 2020".

Art. 46

Semplificazioni in materia di Zone Eco

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 7-bis, le parole "Il Segretario
di sistema portuale" sono sostituite dalle se
straordinario del Governo di cui al comma 6";

2) dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti
"7-ter. Il Commissario straordinario del Go
anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
territoriale:

a) assicura il coordinamento e l'impulso, iniziative volte a garantire l'attrazione, l'operatività delle attività produttive nell'area, restando le competenze delle amministrazioni coinvolte nell'implementazione dei Piani di sviluppo anche nell'ottica di coordinare le specifiche dell'area con le prospettive strategiche delle amministrazioni istituendo, preservando le opportunità speciali

b) opera quale referente esterno del Comitato di sviluppo, l'attrazione e l'insediamento degli investimenti nelle aree ZES;

c) contribuisce a individuare, tra le aree del Piano di Sviluppo Strategico, le aree per l'implementazione del Piano, e ne cura l'attuazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi

d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli tra le amministrazioni locali e le imprese, nell'implementazione del Piano Strategico, con procedure semplificate e regimi procedurali agevolati per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.

7-quater. Alle attività previste dal comma 7-ter, il Commissario straordinario provvede con le risorse finanziarie disponibili a bilancio e con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, a carico di maggiori oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera a-ter), le parole "entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "su impulso del Commissario straordinario"

di cui all' articolo 4, comma 6";

2) la lettera a-sexies) e' sostituita dalle ZES e nelle ZES interregionali possono franche doganali intercluse ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del istituisce il codice doganale dell'Unione, e delega e di esecuzione. La perimetrazione doganali, il cui piano strategico sia stato proposto entro l'anno 2019, e' proposta di indirizzo entro il 31 dicembre 2020 e determinazione del direttore dell'Agenzia monopoli, da adottare entro sessanta giorni d

Art. 47

Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi nazionali per gli investimenti nella coesione e

1. All'articolo 9 del decreto-legge 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "nell'utilizzazione dei fondi nazionali per gli investimenti nella coesione e nelle riforme";

b) al comma 1, dopo le parole "all'utilizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle risorse del Fondo Sviluppo e "alla realizzazione dei progetti realizzati sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione di progetti nazionali per le riforme comunque finanziati dall'Unione europea";

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma

Amministrazioni interessate inseriscono nei
delle performance individuali dei propri diri
all'accelerazione dell'utilizzazione dei fond
per gli investimenti nella coesione e nelle r

Art. 48

Disposizioni urgenti in materia di funzionali
sistema portuale e delle Autorita' di
digitalizzazione della logistica portuale n
settore della crocieristica, del cabotag
nautica

1. All'articolo 5 della legge 28 genna
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies, primo periodo,
dell'articolo 14-quater" sono sostituite dall
dell'articolo 14-ter";

b) al comma 1-sexies, dopo le parole "la
delle aree interessate" sono aggiunte le segu
sottoposti al vincolo preordinato all'espro
decreto del Presidente della Repubblica 8 giu
realizzazione di un'opera pubblica o di pub
prevista dal PRP, il vincolo preordinato a
dell'articolo 10, comma 1, del decreto
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' essere
di sistema portuale, mediante una conferenza
dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 199

c) al comma 2-quinquies, primo periodo,
dell'articolo 14-quater" sono sostituite dall
dell'articolo 14-ter";

d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "

alterano in modo sostanziale la struttura portuale in termini di obiettivi, e la caratterizzazione funzionale delle aree portuali di ogni singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti sono adottati dal Comitato di gestione del porto, previa acquisizione della dichiarazione di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti da parte dei comuni interessati, con riferimento esclusivo alle aree destinate a funzioni di interesse pubblico. Successivamente all'acquisizione del parere del Comitato per i lavori pubblici, che si esprime entro un termine decorrente dalla ricezione della proposta, il piano tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il piano è espresso positivamente.";

e) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma: "Le opere pubbliche da realizzare nei porti, stabilite al comma 5-bis, sono sottoposte all'accertamento dell'compatibilità con gli strumenti urbanistici ed alle norme in materia di edilizia ai sensi del comma 5 ovvero, per le opere di manutenzione e modificazioni plano-batimetriche del piano regolatore, alla sede di approvazione del progetto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1994, n. 383. Qualora effettuato nell'ambito di un progetto, all'articolo 27 del citato decreto legislativo è aggiunto l'accertamento di cui al primo periodo sostituito da tutti gli atti di intesa, i pareri, i titoli edilizi, le autorizzazioni e i nulla osta pregressi regionali.".

2. Al fine di mitigare gli effetti derivanti

virus COVID-19, nonche' per accelerare le opere infrastrutturali nelle aree portuali e ma all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alle operazioni di dragaggio in corso alla data della presente disposizione, nonche' a quelle in corso dalla medesima data e fino al 30 giugno 2020, e' previsto dal terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo, e' elevato a quarantacinque mesi.

3. All'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1994, n. 134, dopo le parole "dal sito di interesse nazionale", sono aggiunte le seguenti: "Se la ridefinizione del perimetro della porzione ricadente nei limiti territoriali di competenza un'Autorita' di Sistema Portuale, istituita a norma della legge 28 gennaio 1994 n. 84, la richiesta di modifica del perimetro puo' essere formulata anche dal Sistema Portuale, previo parere degli enti locali interessati, mediante una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

4. All'articolo 11-bis del decreto-legge 26 giugno 2011, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "All'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 2020, n. 8, e' istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 2020, n. 8, e' destinata al finanziamento delle opere connesse alla digitalizzazione della logistica portuale, in particolare riferimento ai porti, agli interventi di sviluppo all'autotrasporto anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilita' del sistema di trasporto marittimo, nonche' per il completamento degli investimenti

riferimento ai nodi (porti, interporti e piat Mezzogiorno.";

b) al comma 2, le parole "di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: "di cui al pr

c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente delle infrastrutture e dei trasporti e' aut entro trenta giorni dalla data di entrata in disposizione, il rapporto convenzionale s dell'articolo 4-bis del decreto legge 29 d convertito, con modificazioni, dalla legge 27 con il soggetto attuatore di cui all'articolo decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converti dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, rico dell'autorizzazione di spesa recata dal comma 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti a 2019. Le risorse, che si rendono dispon ridefinizione del rapporto convenzionale, finanziamento delle attivita' di cui al comma

5. Per l'attuazione del comma 4, il Ministe finanze e' autorizzato ad apportare le oc bilancio.

6. Al fine di mitigare gli effetti ne diffusione del virus COVID- 19 e di sa occupazionali delle imprese esercenti attivit cabotaggio marittimo, le navi da crociera Internazionale possono effettuare, fino al 31 accordo da stipularsi tra le associazioni firmatarie del Contratto Collettivo Nazion settore privato dell'industria armatoriale, s sensi dell'articolo 224 del codice della navi all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 convertito, con modificazioni, dalla legge 27

per svolgere esclusivamente servizi crocieris
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 725, dopo le parole "all'articolo
lettera e)," sono inserite le seguenti: "e
comma 1, lettera e-bis),";

b) al comma 726, la parola "aprile" e' s
"novembre".

Art. 49

Disposizioni urgenti in materia d
delle infrastrutture stradali e a

1. Al fine di assicurare l'omogeneita' d
gestione del rischio, della valutazione
monitoraggio delle gallerie esistenti lung
autostradale, con decreto del Ministro delle
trasporti, sentito il Consiglio superiore
adottato entro trenta giorni dalla data di
presente decreto, sono approvate apposite lin
programmazione ed esecuzione delle attivita'
di conservazione delle gallerie esistenti lun
autostrade gestite da Anas S.p.A. o da conces
esecuzione delle ispezioni e di programmazion
manutenzione e di messa in sicurezza delle st

2. Con decreto del Ministro delle infrastru
da adottarsi, per le medesime finalita' di cu
Consiglio superiore dei lavori pubblici e pre
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 de
agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite l
programmazione ed esecuzione delle attivita'

di conservazione delle gallerie esistenti l' strade diverse da quelle di cui al comma 1, delle ispezioni e di programmazione degli interventi e di messa in sicurezza delle stesse.

3. Nelle more dell'adozione dei decreti di continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni ispezioni delle gallerie stradali ed autostradali, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in presenza di particolari specifiche misure e modalita' di effettuazione.

4. All'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2008, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: assicurare l'omogeneita' della classificazione del rischio, della valutazione della sicurezza e della manutenzione di ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere lungo strade statali o autostrade gestite da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Il decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalita' di realizzazione e gestione in via sperimentale per un periodo inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del Dipartimento della protezione civile, di un sistema di monitoraggio e di manutenzione da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo, da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, in particolari condizioni di criticita' in relazione al traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti

monitoraggio dinamico, il Ministero delle trasporti sovrintende all'utilizzo delle più tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione di dati di interesse."

5. All'articolo 25 del decreto legislativo 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti

"1-bis. In caso di attraversamento a livel strade appartenenti a enti diversi, ferma re della concessione di cui al comma 1, le st l'opera d'arte principale del sottopasso o so barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono d che rilascia la concessione qualora la strada superiore, con riferimento ai tipi definiti d a quello della strada interferente.

1-ter. Per ragioni di sicurezza e di imp traffico:

a) le strutture dei sottopassi e sovrappass B con strade di tipo inferiore, comprese le b sovrappassi, sono di titolarità degli enti p di tipo A e B, anche quando tali enti ril all'attraversamento;

b) nel caso di attraversamento tra strada d tipo B, le strutture dei sottopassi e so barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono d proprietario della strada di tipo A;

c) nel caso di attraversamento tra strade d enti diversi, la titolarità delle strut sovrappassi, comprese le barriere di sicurezz indicata nell'atto di concessione di cui al c o rilasciato se privo di tale indicazione;

d) nel caso di attraversamento tra strade d enti diversi, la titolarità delle strut

sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza indicata, con preferenza per l'ente cui appartiene l'interesse nazionale, nell'atto di concessione o di rinnovo o rilasciato se privo di tale indicazione.

1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-ter e 1-bis della titolarità delle strutture delle opere d'arte e dei sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza indicata in appositi atti convenzionali con cui sono in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle in vigore della presente disposizione, gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione delle opere d'arte e delle strutture della strada interferente, stipulati tra i proprietari ovvero tra i gestori delle opere d'arte e delle strutture, non sono trasferiti dall'attraversamento a livello sfalsato.

1-quinquies. In relazione ai sottopassi esistenti, gli enti proprietari della strada interferente provvedono, ove necessario anche con il contributo della titolarità delle opere d'arte da realizzare, a coprire i maggiori oneri a carico della finanza pubblica previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché i gestori dei medesimi sottopassi, a carico della finanza pubblica, per la formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle opere d'arte e delle strutture dei sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari, ai sensi dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.".

Capo II

Semplificazioni in materia ambientale

Art. 50

Razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il progetto di fattibilita' come definito dal comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' il progetto definitivo come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed e' consentita la compiuta valutazione dei costi e dell'impatto ambientale ai sensi dell'allegato 2011/92/UE";

2) alla lettera i) le parole "gli elaborati" sono sostituite dalle seguenti: "i progetti";

3) alla lettera o-quater), dopo le parole "e' prevista" sono inserite le seguenti: "le linee di indirizzo per le successive fasi di sviluppo progettuale dell'opera, l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere gli impatti ambientali significativi e negativi, e le prestazioni ambientali del progetto, nonche'";

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole "Piano regolatore portuale" sono inserite le parole "di sviluppo aeroportuale" e dopo le parole "c) Piano regolatore portuale", sono inserite le parole "di sviluppo aeroportuale"; al secondo periodo, dopo le parole "Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le parole "il Piano di sviluppo aeroportuale";

2) al comma 9, e' aggiunto infine il seguente:

della valutazione preliminare e la documentazione proponente sono tempestivamente pubblicati da sul proprio sito internet istituzionale.";

3) al comma 12, dopo le parole "pianificazioni inserite le seguenti: ", urbanistica" e destinazione dei suoli conseguenti" sono "all'approvazione dei piani di cui al comma 3

c) all'articolo 7-bis:

1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: giorni dalla data di entrata in vigore della il Presidente del Consiglio dei ministri, su dell'ambiente e della tutela del territorio e dello sviluppo economico, del Ministro delle trasporti e del Ministro per i beni e le attività turismo, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome individua, con uno piu' decreti, successivamente necessario, con cadenza semestrale, le tipologie opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Energia e il Clima (PNIEC), nonche' le realizzazione di tali progetti o opere, caratteristiche del territorio, sociali, antropologiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare all'assetto idrogeologico e alle attività sottoposte a verifica di assoggettabilità o sensi del comma 2. ";

2) al comma 3, primo periodo, le parole "Sono sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo comma 2-bis, sono sottoposti a VIA";

3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il autorità competenti evitano l'insorgenza di origine a un conflitto di interessi e provvede

effettivamente svolti e solo a seguito del provvedimento finale. Per lo svolgimento della Commissione puo' avvalersi, tramite appositi del Sistema nazionale a rete per la protezione della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli attività di ricerca. La Commissione opera con le modalità di cui all'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e del presente decreto.";

2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC"

3) al comma 5, dopo le parole "Commissione dell'impatto ambientale" sono inserite le parole "Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole "Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione PNIEC";

e) all'articolo 9:

1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente: "Le informazioni a un altro Stato membro e il ricorso da un altro Stato membro sono soggetti alle procedure dello Stato membro in cui il progetto e' proposto."

2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "L'autorita' competente provvede a mettere a disposizione il proprio sito internet istituzionale, le informazioni sull'accesso alle procedure di ricorso giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato e' indicato il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere."

f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di assoggettabilita' a VIA)

1. Il proponente trasmette all'autorita'

preliminare ambientale in formato elettronico a quanto contenuto nell'allegato IV-bis a presente decreto, nonché copia dell'avvenuto contributo di cui all'articolo 33.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione del parere ambientale, l'autorità competente verifica l'adeguatezza della documentazione e, qualora richiedere per una sola volta chiarimenti al proponente. In tal caso, il proponente provvede ai chiarimenti e le integrazioni richieste in successivi quindici giorni. Qualora il proponente non fornisca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, l'istanza viene respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

3. Contestualmente alla ricezione della documentazione completa, ovvero delle integrazioni previste al comma 2, l'autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale informazioni da garantire la tutela della riservatezza delle informazioni industriali o commerciali indicate nella documentazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina pubblicistica all'informazione ambientale. La pubblicazione può avvenire a cura del proponente entro i termini di cui al comma 2, secondo le modalità indicate al sito internet istituzionale dell'autorità competente, o tempestivamente indicate da quest'ultima. L'autorità competente comunica per via telematica alle Amministrazioni e a tutti gli enti territorialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito internet.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del parere ambientale, dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'autorità competente, il proponente provvede a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale informazioni da garantire la tutela della riservatezza delle informazioni industriali o commerciali indicate nella documentazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina pubblicistica all'informazione ambientale.

documentazione, chiunque abbia interesse puo' osservazioni all'autorita' competente in preliminare ambientale e alla documentazione.

5. L'autorita' competente, sulla base all'allegato V alla parte seconda del presente delle osservazioni pervenute e, se del caso eventuali altre valutazioni degli effetti sul base ad altre pertinenti normative europee, verifica se il progetto ha possibili significativi.

6. L'autorita' competente adotta il provvedimento assoggettabilita' a VIA entro i successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. relativi alla natura, alla complessita', dimensioni del progetto, l'autorita' competente una sola volta e per un periodo non superiore termine per l'adozione del provvedimento di VIA. l'autorita' competente comunica tempestivamente proponente le ragioni che giustificano la proposta quale e' prevista l'adozione del provvedimento comunicazione e', altresì, pubblicata istituzionale.

7. Qualora l'autorita' competente stabilisce progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi base della mancata richiesta di tale valutazione criteri pertinenti elencati nell'allegato V a ove richiesto dal proponente, tenendo conto osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' il turismo, per i profili di competenza, specifiche ambientali necessarie per evitare o prevenire altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi.

8. Qualora l'autorita' competente stabilisce

essere assoggettato al procedimento di VIA principali alla base della richiesta di VIA pertinenti elencati nell'allegato V alla parte

9. Per i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando le soglie definiti dal decreto del Ministro del territorio e del mare del 30 marzo 2015. Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato sul sito internet istituzionale dell'autorita' competente.

11. I termini per il rilascio del provvedimento di assoggettabilita' a VIA si considerano perentori in mancanza di effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia del procedimento, il titolare del potere sostituito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, la competente Commissione di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 provvede al rilascio del provvedimento entro i termini di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi altro documento prodotto nell'esercizio di tale attivita' da parte del titolare del potere sostituito sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul sito internet istituzionale e sono accessibili a tutti.

g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente

"Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente deve, prima di richiedere, prima di presentare il progetto, una fase di confronto con la popolazione interessata, di cui al comma 1, lettera g), una fase di confronto con

al fine di definire la portata e il livello delle informazioni necessarie da considerare per la valutazione di impatto ambientale. A tal fine, il proponente in formato elettronico, una proposta di elaborazione di base della documentazione trasmessa dal proponente competente trasmette al proponente il proprio

h) all'articolo 21:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole "progettuali" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, comma 1, lettera g)";

2) al comma 2, le parole "La documentazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni dalla trasmissione la documentazione di cui al comma 1, lettera g) comunica" e' inserita la seguente: "contesto";

3) al comma 3 le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

i) all'articolo 23:

1) al comma 1, lettera a), le parole "gli atti" sono sostituite dalle seguenti: "il progetto";

2) al comma 3, primo periodo, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";

3) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserita la seguente: "o, in alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a mezzo delle modalita' tecniche di accesso istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente quest'ultima.", e dopo il secondo periodo e' inserita la seguente: "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 1, lettera g) della legge 22-2-2001 n. 45, la pubblicazione della documentazione di cui al comma 2, lettera g) e' effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22-2-2001 n. 45, in attivita' istruttoria.";

l) all'articolo 24:

1) al comma 3, le parole "trenta giorni" seguenti: "quindici giorni";

2) al comma 4, primo periodo, le parole "successivi" sono sostituite dalle seguenti: "successivi", le parole "ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori venti giorni" e "ulteriori dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

3) al comma 5:

3.1. al primo periodo le parole "ove motivi di interesse pubblico o le integrazioni siano sostanzialmente di interesse pubblico," sono sostituite dalle seguenti: "dopo la pubblicazione delle integrazioni sul sito istituzionale e";

3.2. dopo il primo periodo e' inserita la seguente alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' essere pubblicata in forma alternativa, secondo le modalita' tecniche di pubblicazione istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente quest'ultima.";

3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi";

4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "La documentazione afferente al procedimento, nonche' le consultazioni svolte, qualsiasi informazioni e osservazioni e i pareri comunque espressi, compresi quelli degli articoli 20 e 32, sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del pubblico interessato mediante pubblicazione, su richiesta del pubblico interessato, sul proprio sito internet istituzionale, dal competente, sul proprio sito internet istituzionale";

m) all'articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "di competenza statale" sono inserite le seguenti: "e' inserito il seguente: "Decorsi inutilmente"

periodo precedente senza che la Commissione all'articolo 8 si sia espressa, il direttore competente Direzione Generale del Ministero tutela del territorio e del mare, entro i suc e sulla base del parere dell'ISPRA acquisito trenta giorni, trasmette il provvedimento dell'ambiente e della tutela del territorio conseguente adozione.", nonche' al quarto per "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti al quinto periodo dopo le parole "Ministero del bene culturale e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "se sia inutilmente decorso il termine di trenta giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento di VIA";

2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, previa acquisizione del parere del direttore generale del Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo entro il termine di quindici giorni di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1, in caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il direttore generale, sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 1990 n. 241, acquisito, qualora la competenza all'articolo 8 non si sia pronunciata, il direttore generale, entro il termine di trenta giorni, provvede al rila

entro i successivi trenta giorni.";

3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserite le linee di indirizzo da seguire nelle successive progettuali delle opere per garantire l'ambianza e i valori ambientali atti a contenere e limitare i danni significativi e negativi o incrementare le prestazioni del progetto;"

n) all'articolo 27:

1) al comma 4, primo periodo, la parola "quindici" e' sostituita dalla seguente: "dieci";

2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della verifica della completezza documentale delle richieste di integrazioni, dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorita' competente indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, secondo quanto disposto dal comma 8. Contualmente, l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 14-ter, di cui e' data comunque informazione sul sito informatico delle amministrazioni comunali interessate. Tale forma di pubblicita' e' riservata alle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, comma 1, del decreto legislativo 241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione dell'avviso del proponente, secondo le modalita' tecniche e le modalita' internet istituzionale dell'autorita' competente, e' indicata da quest'ultima. Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata della conferenza di servizi, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni e la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di impatto necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. I termini di cui ai titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento di cui all'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, sono ridotti di quindici giorni.";

3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della pubblicazione della suddetta documentazione, e per la durata della conferenza di servizi, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni e la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di impatto necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. I termini di cui ai titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento di cui all'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, sono ridotti di quindici giorni l'autorita' competente puo' presentare osservazioni e la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di impatto necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale. I termini di cui ai titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento di cui all'articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, sono ridotti di quindici giorni.";

eventuali integrazioni assegnando allo stesso non superiore a quindici giorni. Su richiesta l'autorita' competente puo' concedere, pe sospensione dei termini per la presentazion integrativa per un periodo non superiore a n entro il termine stabilito il proponen documentazione integrativa, l'istanza si inte obbligo all'autorita' competente di proce L'autorita' competente procede immediatame delle integrazioni sul sito internet istituzi cinque giorni dalla ricezione della documenta il proponente trasmetta, entro i successivi d avviso al pubblico, predisposto in conformita 2, del presente decreto, da pubblicare . autorita' competente sul proprio sito intern comunque informazione nell'albo pretori amministrazioni comunali territorialmen alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo proponente, secondo le modalita' tecniche di istituzionale dell'autorita' competente tempe quest'ultima. In relazione alle modifiche o i progetto e alla documentazione, i termini di l'ulteriore consultazione del pubblico sono r

4) il comma 8 e' sostituito dal seguente rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 di consultazioni transfrontaliere, al fi provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, l'autorita' compete di cui al comma 6, una conferenza di servizi modalita' simultanea secondo quanto stabilit della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla con proponente e tutte le amministrazioni c

potenzialmente interessate al rilascio dei titoli abilitativi ambientali richiesti dai progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 1, partecipano in ogni caso il direttore generale dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il direttore generale dell'attività culturali e per il turismo o il direttore generale delle attività di conferenza, nell'ambito della propria competenza, e, in sede di consultazione, le osservazioni e le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, e con il termine di duecentodieci giorni. La decisione della conferenza di servizi, il provvedimento unico in materia ambientale espressa dal provvedimento di VIA ed elenco abilitativi compresi nel provvedimento unico previsto per i progetti di cui all'articolo 7, comma 1, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 1 del provvedimento di VIA, adottato dal Ministero della tutela del territorio e del mare, di cui al comma 1, per i beni e le attività culturali e per il turismo dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 7, comma 1, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in sede di deliberazione del Consiglio dei ministri, la decisione è sospesa per il termine di cui all'articolo 7, comma 1, quarto periodo. Tutti i termini del procedimento si applicano in sede di consultazione e per gli effetti di cui agli articoli 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990

o) all'articolo 27-bis:

1) al comma 2, le parole "Entro quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro dieci giorni";

2) al comma 4, ultimo periodo, le parole "Entro quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".

p) all'articolo 28, comma 2, al terzo per fine le seguenti parole: ", che operano seconda uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare adottati sulla base dei

a) designazione dei componenti dell'Osservatorio di Valutazione di Impatto Ambientale di ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti di Valutazione di Impatto Ambientale;

b) nomina dei due terzi dei rappresentanti dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare estranei ai ruoli del Ministero e dotati di serietà e professionalità per l'esercizio delle funzioni;

c) previsioni di cause di incompatibilità e conflitto di interessi;

d) temporaneità dell'incarico, non superiore a due anni, rinnovabile e non cumulabile con incarichi in carica;

e) individuazione degli oneri a carico del Ministero e del limite massimo per i compensi dei componenti;

q) all'allegato II, punto 8), della parte seconda del decreto, prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate; di petrolio, prodotti petrolchimici con capacità complessiva superiore a 200.000 tonnellate";

r) all'articolo 32:

1) al comma 1, dopo le parole "nell'ambito delle procedure di cui ai titoli II, III e I" inserire le seguenti: "quanto prima e comunque prima della informativa resa al pubblico interessato" e dopo le parole "concernente il piano, programma, progetto o programma" aggiungere le seguenti: "e delle informazioni sulla natura dell'attività che puo' essere adottata";

2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:

di progetti proposti da altri Stati membri che siano significativi sull'ambiente italiano e le cui implicazioni dall'altro Stato membro sono tempestivamente pertinenti autorità italiane e al pubblico interessato entro trenta giorni esprimono le proprie osservazioni e la tutela dell'ambiente e della tutela del territorio e dei beni culturali e redige il proprio parere e lo trasmette con le osservazioni ricevute all'autorità competente dello Stato membro.".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006, come modificato dal presente articolo, le autorità ambientali già costituite sono rinnovate in base alle modalità fissate dal medesimo decreto, senza alcun costo per la finanza pubblica.

3. Le disposizioni introdotte dal presente articolo si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo gennaio alla data di entrata in vigore della legge di cui al presente decreto.

4. L'Istituto superiore per la protezione e l'ambientalismo per il tramite della Scuola di specializzazione ambientale di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 2010, n. 26, assicura, tramite appositi programmi, l'autorità competente, senza nuovi o maggiori costi per la finanza pubblica, la formazione specifica al personale della Direzione generale del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare competente in materia di autorizzazioni ambientali.

Art. 51

Semplificazioni in materia di VIA per interventi di sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali e idriche e di attuazione degli interventi in

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sono in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali e idriche esistenti che ricadono nelle categorie di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, il proponente deve effettuare la contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni deve effettuare le osservazioni al Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, gli elementi informativi dell'intervento, secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzate alla verifica della presunta assenza di potenzialità di impatto ambientale e di sicurezza, se essi devono essere sottoposti a VIA, a VIA semplificata, o a VIA alternativa, nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro la data di presentazione della richiesta, comunica al proponente le proprie valutazioni.

2. Per la realizzazione o la modifica di interventi di sicurezza di infrastrutture autostradali, ferroviarie e idriche esistenti

categorie progettuali di cui agli allegati II seconda del decreto legislativo n. 152 dell'efficacia del provvedimento di cui al comma del decreto legislativo n. 152 del 2006 non per dieci anni. In relazione ai medesimi interventi dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 pari a dieci anni.

Art. 52

Semplificazione delle procedure per interventi
oggetto di bonifica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 242-bis e' inserito il seguente:

"Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti

1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi nazionale, possono essere realizzati interventi dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di ordinaria e straordinaria di impianti e interventi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, necessarie per l'esercizio di impianti e forniture in generale, altre opere lineari di pulizia sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio per la realizzazione di impianti per la produzione di fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, termoelettrici, fatti salvi i casi di impianti combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante l'installazione comporti una riduzione del rischio rispetto all'assetto esistente, opere con infrastrutture indispensabili alla costruzione

stessi impianti, nonché le tipologie di individuati con il decreto del Presidente del di cui all'articolo 7-bis, a condizione che d siano realizzati secondo modalità e tecniche ne' interferiscano con l'esecuzione e il bonifica, ne' determinino rischi per la salute altri fruitori dell'area nel rispetto del aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione del rispetto delle condizioni e' effettuata da parte dell'autorità competente V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito di approvazione e autorizzazione degli interventi nell'ambito della procedura di valutazione di

3. Per gli interventi e le opere individuati per quelle di cui all'articolo 25 del decreto Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministero tutela del territorio e del mare con proprio ricomprese nei siti di interesse nazionale, restanti aree, provvedono all'individuazione interventi che non necessitano della preventiva dell'Autorità competente ai sensi del Titolo presente decreto, e, qualora necessaria, definire procedure per la predetta valutazione non controllo.

4. Ai fini del rispetto delle condizioni anche nelle more dell'attuazione del comma seguenti procedure e modalità di caratterizzazione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata caratterizzazione dell'area oggetto dell'articolo 242, il soggetto proponente potenziale contaminazione del sito mediante

preliminari Il Piano, comprensivo della l
ricercare, e' concordato con l'Agenzia di
territorialmente competente che si pronuncia
termine di trenta giorni dalla richi
eventualmente stabilendo particolari prescriz
specificita' del sito. In caso di mancata pro
parte dell'Agenzia di protezione ambie
competente, il Piano di indagini prelimin
l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici
segnalazione del proponente. Il proponente
dell'avvio delle attivita' d'indagine,
interessati il piano con la data di inizio de
l'indagine preliminare accerti l'avvenuto sup
per un solo parametro, il soggetto propon
comunicazione con le forme e le modalita' di
comma 2, con la descrizione delle misure di p
sicurezza di emergenza adottate;

b) in presenza di attivita' di messa in sic
essere, il proponente puo' avviare la realizz
e delle opere di cui al comma 1 previa comuni
protezione ambientale territorialmente compet
almeno quindici giorni di anticipo rispetto a
termine dei lavori, l'interessato assicura il
di messa in sicurezza operativa;

c) le attivita' di scavo sono effettua
necessarie a non aumentare i livelli di inqu
ambientali interessate e, in particolare, del
eventuali fonti attive di contaminazione, qua
libero, rilevate nel corso delle attivita' di
gestite nel rispetto delle norme in materia d
terreni e i materiali provenienti dallo s
rispetto del decreto del Presidente della Rep

n. 120.

5. All'attuazione del presente articolo interessate provvedono con le risorse strumentali disponibili a legislazione vi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'articolo 34 del decreto-legge 12 se convertito, con modificazioni, dalla legge 11 sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 53

Semplificazione delle procedure nei siti d

1. All'articolo 252 del decreto legislativo dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nei casi di cui al comma 4, il dell'inquinamento o altro soggetto interessat potenziale contaminazione del sito mediante preliminari. Il Piano, comprensivo della l ricercare, e' concordato con l'Agenzia di territorialmente competente che si pronuncia termine di trenta giorni dalla richi eventualmente stabilendo particolari prescriz specificita' del sito. In caso di inerzia, tr dalla scadenza del termine di trenta gior precedente, il Piano di indagini prelimin l'ISPRA. Il proponente, trenta giorni pr attivita' d'indagine, trasmette al Ministero tutela del territorio e del mare, alla reg provincia e all'agenzia di protezione ambient con la data di inizio delle operazioni preliminare accerti l'avvenuto superamento

soglia di contaminazione (CSC) anche per applica la procedura di cui agli articoli 242 che il livello delle CSC non sia stato supera provvede al ripristino della zona contaminata apposita autocertificazione, al Ministero tutela del territorio e del mare, alla reg provincia e all'agenzia di protezione ambie novanta giorni dalla data di inizio delle L'autocertificazione conclude il procedimen attivita' di verifica e di controllo da competente da avviare nei successivi qui comunicazione al proponente e agli enti inter attivita' di verifica devono concludersi entr giorni.

4-ter In alternativa alla procedura di cui responsabile della potenziale contaminazio interessato al riutilizzo e alla valorizz presentare al Ministero dell'ambiente e della del mare gli esiti del processo di cara eseguito nel rispetto delle procedure di c presente Titolo, allegando i risultati dell'a specifica e dell'applicazione a scala pi tecnologie di bonifica ritenute idonee. Qu procedura dell'analisi di rischio dimostrino dei contaminanti presenti nel sito e' s concentrazione soglia di rischio (CSR), il Mi della tutela del territorio e del mare, valut cui al primo periodo, approva, nel termi l'analisi di rischio con il procedimento contestualmente indica le condizioni per l'ap operativo di cui all'articolo 242, comma risultanze istruttorie, il Ministero dell'amb

territorio e del mare puo' motivatamente dell'analisi di rischio previa esecuzione di necessarie. Nei successivi sessanta giorni il progetto e il Ministero dell'ambiente e della del mare lo approva ai sensi del comma 4 e co comma 6. Il potere di espropriare e' attr dell'opera. Ove il progetto debba essere sott verifica di assoggettabilita' o a valutazione ai sensi della normativa vigente, il procedi all'acquisizione della pronuncia dell'autorit della parte seconda del presente decreto. Qu sottoposto a valutazione di impatto ambi regionale, i titoli abilitativi per la reali degli impianti e delle attrezzature necess progetto operativo sono ricompresi nel provv unico regionale rilasciato ai sensi dell'arti 4-quater La certificazione di avvenuta boni 248 puo' essere rilasciata anche per la condizione che risulti accertata l'assenza d matrice acque sotterranee tali da comportare e non vi siano rischi per la salute dei lav fruitori dell'area. La previsione di cui applicabile anche per l'adozione da parte de del provvedimento di conclusione del pro contaminazione rilevata nella matrice suolo valori di CSC oppure, se superiore, risulti valori di CSR determinate a seguito dell'anal e ambientale sito specifica approvata dall'au certificazione di avvenuta bonifica per costituisce titolo per lo svincolo del finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.

2. Le disposizioni di cui al comma 4-ter,

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fa approvati, sono applicabili anche ai procedimenti di entrata in vigore del presente decreto su nel termine di centottanta giorni decorrenti

3. All'articolo 1, comma 800, della legge 3 al secondo periodo, dopo le parole "Dette som" inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e del mare, d'intesa con la Conferenza dei servizi, sono definiti i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse loro destinate di cui"

Art. 54

Misure di semplificazione in materia di interventi idrogeologici

1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 116, e' aggiunto in fine il seguente procedimento, qualora lo ritenga necessario, per la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio di conferenza dei servizi e' di trenta giorni

2. Ai fini della predisposizione del Piano di mitigazione del dissesto idrogeologico, a cura del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, gli elenchi degli interventi da attuare sono definiti, fino al 31 dicembre 2020, mediante apposite Conferenze di servizi da svolgersi sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle Regioni e delle province autonome, con il contributo e

commissari per l'emergenza, dei commissari di dissesto e delle autorità di bacino distrettuali al finanziamento tutti gli interventi sono dotati di progetto di cui all'articolo 11 della legge 11/1987 monitorati ai sensi del decreto legislativo 2

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 2/1987 dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani di dissesto 67, comma 1, le modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani di bacino all'assetto idrogeologico emanati dalle soppraddette autorità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 36, per la realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio verificarsi di nuovi eventi di dissesto e per gli approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo del dissesto proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale della Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono integrante degli aggiornamenti dei Piani di dissesto di cui al comma 1.

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle procedure di cui al comma 1 dalle norme tecniche di attuazione dei piani di dissesto del territorio distrettuale e, comunque, garantendo la consultazione e osservazione sulle proposte di modifica dell'espletamento delle procedure di aggiornamento del piano di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia di carattere vincolanti e restano in vigore le norme tecniche dell'aggiornamento del piano di cui al comma 1.

Semplificazione in materia di zone econ

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 3, dopo il primo periodo sono "L'avvio della procedura di nomina e' reso n istituzionale del Ministero dell'ambiente territorio e del mare nonche' dell'ente parco essere nominato Presidente di Ente parco chi carica per due mandati, anche non consec Presidente di Ente parco si applica la dis inconfiribilita' e incompatibilita' degli inc legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";

2) al comma 11, e' aggiunto, in fine, "L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, sal procedure di cui al primo periodo del present

3) dopo il comma 11, e' inserito il seguent amministrativa dei parchi nazionali e' affi parco, che esercita le funzioni di cui all'ar legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed ass programmi ed il conseguimento degli obiettivi e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell' lettere da d) a e-bis), del citato decreto l 2001; al direttore del parco spetta l'adozi anche a rilevanza esterna.";

4) dopo il comma 14, e' inserito il segu realizzazione di piani, programmi e proget possibilita' di ricorrere a procedure di a pubblica, gli enti parco nazionali possono av di cui all'articolo 1, comma 503, della legge

296, mediante stipula di apposite convenzioni oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "inosservanza dei termini di cui al periodo dell'ambiente e della tutela del territorio e all'amministrazione inadempiente, anche come commissario ad acta, proveniente dai procedimenti dell'ambiente e della tutela del territorio e maggiori oneri per la finanza pubblica, il quinquennio successivo.";

2) al comma 6, dopo le parole "e' approvato" dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti parole: "e' approvato", e dopo le parole "e comunque d'intesa con le province autonome interessate" sono inserite le seguenti parole: "esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali il parere e' acquisita";

c) all'articolo 12:

1) al comma 3, primo periodo, dopo la parola "adottato" sono aggiunte le seguenti: "e' adottato", e il terzo periodo e' abrogato.

2) al comma 4:

2.1. al primo periodo le parole "adottato entro quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente paesistico entro sessanta giorni";

2.2. al secondo periodo, le parole "Entro quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quaranta giorni";

2.3. al terzo periodo la parola "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "sessanta", nonche' le parole "d'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "d'approvazione", tenendo conto delle risultanze del parere motivato di valutazione ambientale strategica di cui a

aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente qualita' di autorita' procedente, e nel cui parere, per i profili di competenza, del Mini attivita' culturali e per il turismo";

2.4. il quarto periodo e' sostituito dal se non sia definitivamente approvato entro dodic parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in diffida ad adempiere, entro i successivi decreto del Ministro dell'ambiente e della tu del mare, di concerto con il Ministro per i culturali e per il turismo qualora non paesaggistico approvato ai sensi dell'articoli beni culturali e del paesaggio di cui al gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia dell'articolo 156 del medesimo decreto legisl.

d) dopo l'articolo 13 e' inserito il segu
"Art.13-bis (Interventi nelle zone di sociale)

1. In presenza di piano del parco e di approvati e vigenti le cui previsioni siano s nei rispettivi strumenti urbanistici, gli edilizia da realizzare nelle zone di cui all' lettera d), eccetto quelle ricomprese nei per 2000, sono autorizzati direttamente dagli e salvo che l'intervento non comporti una va urbanistici vigenti, dandone comunicazione al non conformita' il direttore del parco an autorizzatorio entro quarantacinque giorni da

e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono
"1-bis. I beni demaniali o aventi il mede statali e regionali, presenti nel territorio alla data di entrata in vigore della presente

stati già affidati a soggetti terzi, a destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale in concessione gratuita all'Ente parco a dell'ambiente e della conservazione dell'area richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero richiesta dello stesso ente parco. "L'ent gestione dei beni demaniali con le risorse di vigente".

1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis allo scadere del termine, salvo motivato soggetto competente.

1-quater. L'Ente parco può concedere tali dietro il pagamento di un corrispettivo. La c beni demaniali all'ente parco non modifica l. beni, che rimangono in capo al soggetto conce

2. In sede di prima applicazione, ai all'albo di idonei all'esercizio dell'atti parco, il termine di cui all'articolo 9, comm della legge n. 394 del 1991, come modificato , decorre a partire dalla data di entrata i decreto.

3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 le parole "dal Ministro" sono sostituite co direzione generale competente in materia del l

Capo III

Semplificazioni in materia di green economy

Art. 56

Disposizioni di semplificazione in materia di o impianti alimentati da fonti di energia r

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte le parole: ", fermo restando l'articolo 6-bis e 5.";

d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente

"Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori)

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e sottoposti all'acquisizione di atti denominati, e sono realizzabili a seguito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi e le modifiche di progetti autorizzati che, sottoposti a occupata dagli impianti e dalle opere connesse, la potenza elettrica risultante a seguito della dichiarazione è nelle seguenti categorie:

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione delle dimensioni fisiche delle pale e delle pale, non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

b) impianti fotovoltaici con moduli a terra, anche a seguito della sostituzione dei componenti e mediante la modifica del layout, che comportano una variazione delle volumetrie di cui al comma 4, al 15 per cento e una variazione dell'altezza superiore al 20 per cento;

c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici, anche a seguito della sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici, nonche', per gli edifici a uso residenziale, che comportano variazioni o comportano variazioni dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano di cui i moduli sono collocati;

d) impianti idroelettrici: interventi che comportano una variazione della potenza derivata, comportano una variazione d

dei componenti e della volumetria delle strutture superiori al 15 per cento.

2. Qualora, nel corso del procedimento di impianto, intervengano varianti consistenti in un aumento di potenza superiore al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente la medesima autorizzazione la cui comunicazione di dichiarazione non comporta alcuna variazione della modalita' di svolgimento del procedimento e di altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle di cui al comma 1.

3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, sono ammesse le zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ammessi i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con coperture di fabbricati rurali e di edifici esistenti, nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di edifici su cui e' operata la completa rimozione dell'amianto.

4. Il proprietario dell'immobile o chi a lui ha sostituito gli immobili interessati dall'impianto e il proponente presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o elettronico, la dichiarazione accompagnata da una relazione tecnica del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati e attestati il rispetto delle norme di sicurezza e di igienicosanitarie. Per gli impianti di cui al comma 1, la dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici di progetto e alla rete elettrica redatti dal gestore della rete elettrica.

5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere ammessi su impianti in corso di incentivazione. L'incremento di potenza energetica derivante da un aumento di potenza

di cui all'articolo 30 del decreto del M economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Ga del 29 giugno 2016, e' qualificato come otten incentivato. Il GSE adegua conseguentemente l'attuazione dell'articolo 30 del citato decre sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occ svolgimento delle attivita' di controllo ai s

2. All'articolo 12, comma 3, del decreto l 2003, n. 387, dopo le parole "nonche' le infrastrutture indispensabili alla costruzion impianti stessi," sono inserite le segue interventi, anche consistenti in demolizio interventi di ripristino ambientale, riqualificazione delle aree di insediamento d

3. I produttori di energia elettrica da fon di impianti che beneficiano degli incentivi d comma 3, lettera a), del decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 21 possono partecipare, con progetti di interven predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GS data di entrata in vigore del presente decret provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2 legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il GSE impianti, separate graduatorie.

4. Gli impianti inseriti in posizione utile cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi n che, in ciascuna procedura e per ciascun gr dovesse essere assegnata agli impianti divers stesso comma 3, e con l'applicazione di una d della tariffa di riferimento, pari ad un'ult punti percentuali rispetto a quella offerta d impianti a registri, la tariffa di riferiment

percentuali.

5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione comma 3, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2012 possono partecipare ai bandi di cui al comma 3 delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e

6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 5 e 6 delle altre condizioni di partecipazione ai bandi di cui alle graduatorie stabilite nei provvedimenti di cui al comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2003

7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2003 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole "Nel caso di riscontro riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 rilevanti ai fini dell'erogazione degli interventi" aggiungere le seguenti: "in presenza dei controlli di cui all'articolo 21-bis della legge 7 agosto 2013"

b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "Il progetto di verifica e certificazione dei risparmi aventi natura di titoli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito di attivita' di verifica, il cui contenuto e' rispondenza del progetto proposto e approvato alla data di presentazione del progetto e derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni mendaci rese dal proponente, e' disposto il rinvio della rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di cui ai commi 1 e 2 dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3"

c) al comma 3-ter dopo le parole "Per effetto delle" aggiungere le seguenti: "relative ai progetti di cui ai commi 1 e 2"

consuntivo" e le parole "relative ai pr
soppresse.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si app
di efficienza energetica oggetto di procedim
annullamento d'ufficio in corso e, su richies
quelli definiti con provvedimenti del GS
incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizi
di quelli non definiti con sentenza passata i
entrata in vigore del presente decreto-legg
straordinari al Presidente della Repubblica
intervenuto il parere di cui all'articolo
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
atto della documentazione già nella propri
eventuale documentazione integrativa messa
proponente, dispone la revoca del provvedimen
il termine di 60 giorni consecutivi dalla
dell'istanza a cura del soggetto interessato.
al comma 7 non si applicano nel caso
dell'operatore che ha determinato il provvedi
GSE e' oggetto di procedimento penale in cors
di condanna, anche non definitiva.

Art. 57

Semplificazione delle norme per la
di punti e stazioni di ricarica di ve

1. Ai fini del presente articolo, per infra
veicoli elettrici si intende l'insieme di str
necessari alla realizzazione di aree di sosta
punti di ricarica per veicoli elettrici.

2. La realizzazione di infrastrutture di

elettrici puo' avvenire:

- a) all'interno di aree e edifici pubblici e quelli di edilizia residenziale pubblica;
- b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
- c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;
- d) all'interno di aree di sosta, di parcheggi pubblici e private, aperte all'uso pubblico.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), le infrastrutture di ricarica, fermo restando la normativa vigente in materia di sicurezza, devono essere conformi alle disposizioni del codice di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 281, regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 112, concernente il dimensionamento degli stalli di sosta ed alla sosta verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia affidata a soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazioni e autorizzazioni previste nel citato codice della strada e al relativo regolamento di attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza, dell'articolo 38 del citato codice della strada e del caso, il rispetto delle norme per la realizzazione di infrastrutture elettriche, con particolare riferimento all'obbligo di conformità e di progetto elettrico, ove non diversamente stabilito dalle leggi vigenti.

4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2, lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminato, ai veicoli elettrici esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici per la ricarica al fine di garantire una fruizione efficiente dei punti di ricarica.

5. All'articolo 158, comma 1, del decreto

1992, n. 285, alla lettera h-bis), dopo le pa aggiunte, in fine, le seguenti: "; in caso d completamento di ricarica, la sosta e' con veicolo elettrico o ibrido plug-in per un per Tale limite temporale non trova applicazione 7".

6. Con propri provvedimenti, adottati in co ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articol strada di cui al decreto legislativo 30 disciplinano, entro sei mesi dalla data di presente decreto, l'installazione la realiz delle infrastrutture di ricarica a pubblic presente articolo, stabilendo la localizzazio in coerenza con i propri strumenti di piani garantire un numero adeguato di stalli in fun degli obiettivi di progressivo rinnovo d circolanti, prevedendo, ove possibile, l'inst punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

7. I comuni possono consentire, in regim concessione, anche a titolo non oneroso, la r di infrastrutture di ricarica a soggetti pub base della disciplina di cui ai commi 3 e 4, eventuale suddivisione in lotti.

8. Un soggetto pubblico o privato puo' rich abbia provveduto alla disciplina di cui al co proprietario o al gestore della strada, anche l'autorizzazione o la concessione per la real gestione delle infrastrutture di ricarica di c) e d), anche solo per una strada o un'area

9. I comuni possono prevedere la riduzione di occupazione di suolo pubblico e della tass spazi e aree pubbliche per i punti di ricaric

stessi erogano energia di provenienza rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione deve essere calcolato sullo spazio occupato dalla ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

10. In caso di applicazione della riduzione al comma 9, se a seguito di controlli non vengono riscontrate le condizioni previste, i comuni possono richiedere l'intero periodo agevolato del canone di occupazione del pubblico e della tassa per l'occupazione di suolo pubblico applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio pari al cento dell'importo.

11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici plug-in, quanto previsto dai commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati all'Ispettorato del Ministero competente per verificare i risultati dell'assenza o la presenza di interruzioni di servizio di telecomunicazione e il rispetto delle norme tecniche della trasmissione e distribuzione di energia elettrica, i soggetti interessati non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

12. L'Autorità di regolazione per energia e gas, entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce le tariffe di occupazione dell'energia elettrica destinate alla ricarica di veicoli elettrici applicabili ai punti di prelievo in ambito pubblico e privato. Dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 30 settembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di energia elettrica e da assicurare un costo di occupazione superiore a quello previsto per i clienti domestici.

13. Le concessioni rilasciate a partire dal vigore del presente decreto, ivi compreso esistenti, prevedono che le aree di servizio del decreto del Presidente della Repubblica 1 vengano dotate delle colonnine di ricarica per. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio.

14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

15. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2017, cessa di avere efficacia.

16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione sono adottate le disposizioni integrative e modificative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2017 con le disposizioni del presente articolo.

17. Dall'attuazione del presente articolo non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a fini istituzionali.

Art. 58

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile da
paesi

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 31 agosto 2011 n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti di energia da Stati membri)

1. Sulla base di accordi internazionali al fine di promuovere e gestire con Stati membri progetti statistici di produzioni di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei principi seguenti.

2. Nel caso di trasferimenti statistici di energia da Stati membri dell'Unione europea verso l'Italia:

a) gli accordi sono promossi allorché, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del decreto legislativo 31 agosto 2011 n. 152, di nuovi impianti effettuate dal GSE si è verificato il raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;

b) l'onere specifico per il trasferimento di energia da progetti comuni è non superiore al valore dell'incentivazione, in Italia, della produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili entrati in servizio precedente a quello di stipula dell'accordo;

c) gli accordi sono stipulati e gestiti in modo da assicurare che l'energia oggetto del trasferimento di energia da progetti comuni sia la quota di energia proveniente dal progetto di produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di energia da fonti rinnovabili.

3. La copertura dei costi per i trasferimenti di energia da progetti comuni di cui al comma 1 è assicurata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in base alla stipula di ciascun accordo.

4. Nel caso di trasferimenti statistici di energia da Stati membri o regioni dell'Unione europea:

a) l'energia oggetto del trasferimento stat di energia proveniente dal progetto comune, e assicurare comunque il raggiungimento degli o.

b) in caso di trasferimenti statistici, la degli Stati membri verso cui ha effetto il t avviene, a cura del Ministero dello svilup: valutazione delle manifestazioni di interesse criterio del migliore vantaggio economico con

c) i proventi derivanti dal trasferimento s direttamente alla Cassa per i servizi energet e sono destinati, secondo modalita' stabilite di indirizzi adottati dal Ministro dello sv riduzione degli oneri generali di sistema rel fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema altre finalita' connesse agli obiettivi eventualmente concordati con gli Stati destin.

5. Per gli accordi di cui al presente artic stabilite le misure necessarie ad assicu dell'energia trasferita.

6. La cooperazione per progetti comuni con comprendere operatori privati."

Art. 59

Meccanismo dello scambio sul posto altrov

1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legg dopo le parole "agevolata e sovvenzionat seguenti: "nonche' i comuni con popolazione f

2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto 2010, n. 66, dopo le parole "anche per impian a 200 kW" sono aggiunte le seguenti: ", n

fabbisogno energetico e previo pagamento riconosciuti per l'illuminazione pubblica".

Art. 60

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle reti energetiche nazionali.

1. Le infrastrutture di rete facenti parte della trasmissione dell'energia elettrica e del trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 50 del presente decreto, sono autorizzate in base all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2005, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2006, n. 43, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327, anche nelle more della approvazione del Piano di sviluppo delle rispettive reti in cui sono comprese le stesse infrastrutture sono applicabili le disposizioni dello stesso articolo 50.

2. Le infrastrutture di rete facenti parte della trasmissione dell'energia elettrica individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 109 del 2001 e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 10 maggio 2018, n. 76, possono essere autorizzate in base al pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) n. 1226/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2012.

3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 201 del 2011, n. 93, è sostituito dal seguente: "12. Ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano

della rete di trasmissione nazionale, coerente materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e sicurezza del sistema energetico integrato per l'Energia e il Clima (PNIE) e lo sviluppo economico, acquisito il parere delle territorialmente interessate dagli interventi in conto delle valutazioni formulate dall'ARERA di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali per i dieci anni successivi, anche in risposta a congestioni riscontrate o attese sulla rete, è programmato e i nuovi investimenti da realizzare sono successivamente e una programmazione temporale dell'investimento, secondo quanto stabilito nell'attività di trasmissione e dispacciamento attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1999, n.79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta allo sviluppo economico e all'ARERA un documento di interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano da compiere nei successivi tre anni e lo stato di attuazione degli interventi inclusi nei precedenti Piani."

4. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine delle parole "dell'uso civico" sono aggiunte le parole "o che occupi una superficie superiore al cento per cento rispetto a quella complessiva oggetto dell'uso civico";

b) all'articolo 6, dopo il comma 9, è aggiunto il comma 9-bis: "L'autorità espropriante, nel caso di opere di cui è delegata, in tutto o in parte, al soggetto privato, esercita i propri poteri espropriativi, determinando chi"

delega nell'atto di affidamento, i cui estremi sono indicati in ogni atto del procedimento espropriativo. A cui sono delegati i poteri espropriativi delle società controllate nonché di società di attività preparatorie.";

c) all'articolo 52-quinquies, dopo il comma seguente:

"2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture di cui è stata determinata la destinazione, venga determinato, nell'ambito della procedura di espropriazione, di svolgersi anche la verifica preventiva disciplinata dall'articolo 25 del Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, presenta il piano per l'espletamento delle operazioni indicate alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è la integrazione della progettazione preliminare con la redazione della relazione archeologica di cui all'articolo 25, comma 8; ai sensi del comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura di espropriazione è approvata dal soprintendente di cui è competente entro un termine non superiore a quello stabilito in data in cui il soggetto proponente ha compiuto le attività svolte in attuazione del piano. Il presente articolo può essere adottato in pendenza della verifica di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con condizione di essere effettuata prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 25-ter.

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio di cui all'articolo 25-ter, la denuncia di inizio attività, i rifacimenti di cui all'articolo 25-ter, necessari per ragioni di obsolescenza, che sono di cui al medesimo articolo, nonché le relative

esistenti. Tenuto conto dei vincoli della norma sono altresì realizzabili tramite regime di attività anche i rifacimenti di metanodotti all'interno della relativa fascia di servitù tracciata esistente.".

5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2001, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il quinto periodo, è inserita la seguente frase: "La Regione o le Regioni interessate, entro il termine della conferenza di servizi di cui al capo IV del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza della compatibilità dell'opera con essi ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 8 giugno 2001, n. 327.";

b) dopo il comma 4-quaterdecies, è aggiunto il seguente comma: "4-quinquiesdecies. Fermi restando i vincoli di rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, al regime di inizio attività previsto per le ricostruzioni di linee aeree esistenti, necessariamente obsolete e realizzate con le migliori tecnologie, sono ammesse ricostruzioni di linee aeree sul medesimo tracciato o che non superino un'altezza massima di 15 metri lineari e non compromettano l'altezza utile dei sostegni superiore a quella dell'esistente. Tenuto conto dei vincoli di rispetto della normativa tecnica vigente, sono altresì ammesse ricostruzioni di linee aeree al regime di inizio attività previsto per le ricostruzioni di linee in cavo interrato effettuate sul medesimo tracciato o che siano a un margine della strada impegnata o entro i limiti di rispetto esterno della trincea di posa.".

6. Al fine di realizzare il rilancio dell'attività

nella regione Sardegna, garantendo l'approvv
all'isola a prezzi sostenibili e in linea
d'Italia, assicurando al contempo la compatib
l'attuazione degli obiettivi del PNIEC,
industriale, di decarbonizzazione dei consumi
centrali a carbone presenti nella regione Sa
parte della rete nazionale di trasporto, anc
l'insieme delle infrastrutture di trasporto e
naturale liquefatto necessarie al fine di gar
gas naturale mediante navi spola a part
rigassificazione italiani regolati e loro
fino ai terminali di rigassificazione da re
stessa. Il gestore della rete nazionale di
procedura per consentire la presentazio
allacciamento alla rete nazionale di trasp
infrastrutture entro trenta giorni dalla data
legge di conversione del presente decreto,
propedeutiche alla realizzazione delle stesse

7. Al fine di accelerare la realizzaz
finalizzati a favorire il raggiungimento
decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero de
puo' avvalersi, nel limite di dieci unita',
funzionale III appartenente ad altre Amminist
esclusione del personale docente educativo,
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche,
per le nuove tecnologie, l'energia e l
sostenibile (ENEA), al Gestore dei servizi
S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico
altri enti di ricerca, con almeno cinque
servizio nella pubblica amministrazione ed es
competenze adeguate ai profili individuati, e
di comando, distacco, fuori ruolo o anal

dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'assunzione di personale fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del numero di posti nella dotazione organica, con la stessa provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Art. 61

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi per la manutenzione della rete di distribuzione e

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed ecocompatibili e dell'ambiente e dell'efficienza energetica, di promuovere lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle Attività Culturali e per il Turismo e con il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta le linee guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di distribuzione.

2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano l'unicità delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di un'autorizzazione unica comprendente tutte le autorizzazioni indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 300, individuati i casi per i quali può essere adottata la procedura autorizzativa semplificata tramite l'adozione di un'unica autorizzazione per i lavori e i casi in cui, per gli interventi di manutenzione, ricostruzione ed al potenziamento di reti di distribuzione di qualunque tipologia, può trovare applicazione.

il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Si intendono interventi di modifica esistente soggetti all'autorizzazione unica articolo quelli che producono effetti nell'ambiente o una variazione positiva superiore al 5 per cento rispetto al p autorizzato. Tutti gli altri interventi sono sostanziale o ripotenziamento non rilevante e subordinata alla sola comunicazione preventi sviluppo economico, da effettuare sessanta gi prevista dell'intervento, fermo restando il p di cui all'articolo 1, comma 110, della legge E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario cui all'articolo 146 del decreto legislativo 2-ter. Ferma restando, ove neces dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 d 22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concern o modifica di opere civili esistenti, da dell'area di centrale che non risultano con dell'impianto produttivo e che non comportino 30 per cento delle cubature delle opere realizzabili mediante segnalazione certificat. Il gestore, almeno sessanta giorni prima d presenta al Ministero dello sviluppo economic Comune interessato, la segnalazione certifica accompagnata da una dettagliata relazione a f abilitato e dai relativi elaborati progettual del progettista che attesti la compatibilita' strumenti urbanistici approvati e i regol nonche' il rispetto delle norme di sicurezza dagli eventuali atti di assenso in caso sottoposte a vincolo. Il Ministero dello s

riscontri l'assenza in tutto o in parte necessaria ai fini della segnalazione c'attività', invita il gestore all'integrazione termine. Qualora il gestore non ottemperi nel trenta giorni dalla comunicazione del Mi economico, la segnalazione si intende ritirata Ministero dello sviluppo economico, ove riscopri più delle condizioni stabilite, notifica motivato di non effettuare il previsto intervento attestazione del professionista abilitato, giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale. E' comunque fatta salva la facoltà di ripresentare con le modifiche o le integrazioni necessarie alla normativa. Qualora entro i termini intervengano comunicazioni di non effettuazione l'attività si intende consentita. Ultimato l'incarico del collaudo trasmette al Ministero economico il certificato di collaudo e fotocopia della segnalazione certificata di intervento risultino la data di ricevimento della segnalazione dei documenti presentati a corredo del progetto professionista abilitato nonché gli atti di cui sono necessari.

2-quater. La realizzazione degli impianti elettrochimici funzionali alle esigenze del settore, inclusi i sistemi di conversione di energia, elettrica e ogni opera connessa e accessoria, alle seguenti procedure:

a) gli impianti di accumulo elettrochimico in aree ove sono situati impianti industriali di cui non più operativi o in corso di dismissione

aree ove sono situati impianti di produzione alimentati da fonte fossile di potenza inferiore a 10 MW in servizio o ubicati presso aree di cava o di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi in via di sviluppo o di estensione delle aree stesse, né in altezza rispetto alla situazione esistente, in variante agli strumenti urbanistici adottati, mediante la procedura abilitativa semplificata all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2002, in assenza di una delle condizioni sopra citate, di cui alla lettera b);

b) gli impianti di accumulo elettrochimico in aree già occupate da impianti di produzione alimentati da fonte fossile di potenza maggiore di 10 MW termici in servizio, nonché gli impianti "siti" in aree non industriali e le eventuali connessioni autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dallo sviluppo economico, secondo le disposizioni del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 23, e successive modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 36, ubicati all'interno di aree ove sono presenti impianti di produzione o il trattamento di idrocarburi, per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della lettera a);

c) gli impianti di accumulo elettrochimico di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili autorizzati mediante autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, quando la potenza termica è superiore ai 300 MW termici, secondo quanto previsto all'articolo 12 del decreto legislativo 2 marzo 2002, n. 29;

d) la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, che non richiede il rilascio di un titolo abilitativo.

l'acquisizione degli atti di assenso previsti
22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei pareri,
posta da parte degli enti territorialmente co-
specifiche previsioni di legge esistenti in
sicurezza e di prevenzione degli incendi e
connessione dal parte del gestore del s
nazionale o da parte del gestore del si
elettrica di riferimento. I soggetti che in
stessi impianti sono tenuti a inviare copia d
Gestore del sistema di trasmissione nazion
giorni, può formulare osservazioni nel caso
connessione alla rete elettrica nazionale, in
individuati per il rilascio delle autorizzazi
comunicare allo stesso gestore, ai fini del m
raggiungimento degli obiettivi nazionali in m
energia previsti dal Piano Nazionale Integrato
Clima. I soggetti che realizzano gli stessi i
tenuti a comunicare al gestore della rete di
la data di entrata in esercizio degli impianti

Art. 63

Programma straordinario di manutenzione del
montano, interventi infrastrutturali irrigui
delle acque

1. Al fine del miglioramento della fu-
forestali ubicate nelle aree montane ed inter-
politiche agricole alimentari e forestali, pr
Conferenza permanente per i rapporti tra lo S
Province autonome di Trento e di Bolzano, ado
entro 180 giorni dalla data di entrata in

decreto, un programma straordinario di manutenzione forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi sostenibili fissati dall'ONU per il 2030 europeo. Il programma straordinario è composto dalla Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene la descrizione di interventi selvicolturali intesi alla prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, al restauro di superfici forestali degradate e al quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 34 del 2018, da attuare da parte di imprese agricole su iniziativa del Ministero delle politiche agricole forestali e delle Regioni e Province autonome. Il programma è destinato al sostegno della gestione forestali di area vasta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di programmi regionali almeno decennali, che consentano di valorizzare le vocazioni delle aree forestali e organizzare interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.

2. Nell'ambito del Parco progetti degli interventi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, approva un piano di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari e funzionale delle opere di difesa idraulica, consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei canali danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle acque e la regimazione del reticolo idraulico irriguo e di opere di manutenzione.

3. Il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali, di cui al comma 2, è adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano.

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 dispone il riparto delle risorse necessarie a interventi individuati, da attribuire all'autonomie, responsabili della gestione e dei fondi.

4. Le risorse, necessarie alla realizzazione opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica, di cui la disponibilità di Enti irrigui con personalità che svolgono attività di pubblico interesse, le modalità di cui all'articolo 863 del codice di essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte di tali Enti nei limiti degli importi e della destinazione alle singole infrastrutture; l'organo amministrativo degli Enti di cui la deliberazione adottata per ogni semestre, quale le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni provvedimento di violazione del vincolo di destinazione e la sanzione è anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità del comma viene meno e non è opponibile ai creditori dopo la adozione da parte dell'organo di deliberazione semestrale di preventiva quantificata l'oggetto del vincolo, siano operati pagamenti su titoli di spesa diversi da quelli vincolati, cronologico delle fatture così come pervenute, non è prescritta fattura, delle deliberazioni dell'Ente stesso.

5. Al fine di garantire la continuità delle attività indispensabili alle attività di manutenzione irrigue di competenza, i contratti di lavoro personale dell'Ente per lo sviluppo della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Basilicata, essere alla data di entrata in vigore del pre-

scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e possono essere prorogati fino al 31 dicembre

6. Per i primi interventi di attuazione della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa a rimodulare e ridurre di pari importo, per i medesimi anni, le somme già assegnate con 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano oper. competenza del Ministero delle politiche forestali. Ai medesimi interventi può concorrere delle risorse assegnate al Ministero del forestali nel riparto del fondo di cui all' della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Mi delle finanze e' autorizzato ad apportare occorrenti variazioni di bilancio.

7. Le amministrazioni provvedono all'at articolo con le risorse finanziarie, strument. a legislazione vigente e senza nuovi e maggio pubblica.

Art. 64

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie favore di progetti del green

1. Le garanzie e gli interventi di cui al a della legge 27 dicembre 2019, n. 160, poss conto degli indirizzi che il Comitato in programmazione economica può emanare entro i anno e conformemente alla Comunicazione

Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo e al Comitato delle regioni n. 640 de materia di Green deal europeo:

a) progetti tesi ad agevolare la transiz pulita e circolare e ad integrare i cicli ind a basse emissioni per la produzione di beni e

b) progetti tesi ad accelerare la transizio sostenibile e intelligente, con particolare volti a favorire l'avvento della mobilita' mu e connessa, idonei a ridurre l'inquiname emissioni inquinanti, anche attraverso lo intelligenti di gestione del traffico, digitalizzazione.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assun limite di 2.500 milioni di euro per l'anno successivi, nel limite di impegni assumibi dalla legge di approvazione del bilancio dell delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini nella convenzione stipulata tra il Ministero finanze e SACE S.p.A. e approvata con interministeriale per la programmazione econo il 30 settembre 2020, che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE istruttoria delle operazioni, anche con rifer alla valutazione delle iniziative in termin obiettivi di cui al comma 1 e di efficaci relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garan assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al da tali garanzie e coperture assicurative pos previsti in termini di indebitamento netto

pubbliche;

c) la gestione delle fasi successive al pagamento incluse le modalità di esercizio dei diritti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali e' richiesto il pagamento dell'economia e delle finanze sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di garanzia dello Stato relative agli impegni assunti e la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rilevante per la gestione degli impegni;

f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze la rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti di SACE S.p.A., ai fini della verifica delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. dell'obbligazione di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 200 milioni di euro è subordinato alla decisione assunta dal Consiglio di Stato e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'economia e il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dal SACE S.p.A.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto dallo Stato a prima richiesta e senza regresso, la garanzia assicurata da SACE S.p.A. con gestione separata dallo Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e comporta il rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e dell'onere accessorio, al netto delle commissioni di gestione delle garanzie.

5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili allo Stato all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2002 n. 30 sono

interamente destinate alla copertura delle ga
cui al comma 4 mediante versamento sull'appos
centrale, istituito ai sensi dell'articolo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019.
versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al n
trattenute da SACE S.p.A. per le attivita'
presente articolo e risultanti dalla contabi
salvo conguaglio all'esito dell'approvazione
esercizi successivi, le risorse del predetto
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p
il decreto di cui all'articolo 1, comma 88,
citata legge n.160 del 2019, tenuto conto
definiti con la legge di approvazione del bi
sensi del comma 2.

6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole ", il primo dei quali da adott
dalla data di entrata in vigore della present
l'organismo competente alla selezione degli i
le finalita' del comma 86, secondo criteri e
migliori pratiche internazionali, e sono
interventi, i criteri, le modalita' e le cond
delle garanzie di cui al comma 86," sono sopp

b) dopo le parole: "in quote di capitale di
di cui al comma 87," sono aggiunte le seguent

7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al c
assunte anche in assenza degli indi
interministeriale per la programmazione econo

Art. 65

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore in quello della sua pubblicazione nella Gazzetta della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo del Presidente della Repubblica, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di pubblicarlo.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente
del Consiglio dei
ministri

Dadone, Ministro
dell'Amministrazione
interiora

Lamorgese, Ministro
dell'Università e
della Ricerca

Bonafede, Ministro
della Giustizia

Gualtieri, Ministro
delle Finanze

Patuanelli, Ministro
dell'Economia

Bellanova, Ministro
dell'Agricoltura, delle
Foreste e delle
Pescicoltura

Costa, Minist
tutela del te

De Micheli
infrastruttur

Franceschini,
le attivita'
turismo

Speranza, Min

Pisano, Mini
tecnologica e

Boccia, Mini
regionali e l

Amendola, Mi
europei

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Parte di provvedimento in forma

Parte di provvedimento in forma

